

**COMUNE
DI
TRICASE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
per i servizi funebri e del cimitero**
Con annesso schema di capitolato per
l'appalto del servizio trasporti funebri

INDICE SOMMARIO

Avvertenze.....	Pag.	9
Abbreviazioni usate nel testo.....		9

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART	1. — Competenza	Pag.	10
»	2. — Responsabilità.....		12
»	3. — Facoltà di disporre della salma, dei Funerali e di epigrafi		12
»	4. — Atti a disposizione del pubblico.....		12

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ART.	5 — Dichiarazione di morte.....	Pag.	14
»	6. — Adempimenti dell'ufficio.....		14
»	7. — Denuncia della causa di morte.....		16
»	8. — Accertamenti necroscopici.....		18
»	9. — Referto all'Autorità giudiziaria.....		18
»	10. — Rinvenimento di parti di cadavere, reati mortali o ossa umane.....		20

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ART.	11. — Termini.....	Pag.	22
»	12. — Provvidenze nel periodo di osservazione.....		22
»	13. — Locali di osservazione.....		24
»	14. — Autorizzazione alla chiusura dei feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.....		24
»	15. — Riscontro diagnostico.....		26
»	16. — Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio.....		26
»	17. — Prelievi per trapianti terapeutici.....		28
»	18. — Autopsie e trattamenti conservativi.....		28

CAPO III

FERETRI

ART. 19. — Feretro individuale - Deposizione.....	Pag.	80
» 20. — Chiusura del feretro.....		30
» 21. — Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti		32
» 22. — Fornitura feretri.....		34
» 23. — Verifica feretri.....		34
» 24. — Piastrina di riconoscimento.....		34

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 25. — Esclusiva del servizio.....	Pag.	38
» 26. — Eccezioni al diritto di esclusiva.....		40
» 27. — Consistenza del trasporto e percorso.....		40
» 28. — Trasporti gratuiti e a pagamento.....		42
» 29. — Vetture, classi, manutenzione.....		42
« 30. — Orario dei trasporti.....		44
» 31. — Compiti dei necrofori.....		46
» 32. — Riti religiosi.....%		46
» 33. — Trasporti non in sede di funerale		46
» 34. — Morti per malattie infettive - Radioattività.....		48
» 35. — Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione		48
» 36. — Trasporti all'estero o dall'estero.....		50
* 37. — Norme generali per i trasporti.....		50
» 38. — Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio		52
» 39. — Trasporti di resti e di ceneri.....		52

CAPO V

CIMITERO — SERVIZI — COSTRUZIONE

ART. 40. — Disposizioni generali.....	Pag.	54
» 41. — Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero.....		56
» 42. — Ammissione nel cimitero.....		56
» 43. — Ammissione nei reparti acattolici.....		58
» 44. — Ammissione nel reparto nati morti ecc.		58
» 45. — Ammissione nei cimiteri delle frazioni e suburbani		58
» 46. — Sepolture comuni per inumazione.....		60
» 47. — Cippo.....		60
» 48. — Sepolture per tumulazione.....		60
» 49. — Vari tipi di sepolture private.....		62
» 50. — Deposito in loculi provvisori.....		64
» 51. — Sistemazione definitiva - Rimborsi.....		64
» 52. — Camera mortuaria.....		64
» 53. — Sala per autopsie.....		66
» 54. — Ossario comune.....		66
» 55. — Soppressione del cimitero.....		66
« 56. — Costruzione e ampliamento del cimitero ; progetti; studio tecnico; relazione sanitaria.....		68
» 57. — Zona di rispetto.....		68
» 58. — Planimetrie presso l'Ufficio d'igiene.....		68

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 59. — Esumazione ordinaria.....	Pag.	70
» 60. — Esumazione nati morti.....		72
» 61. — Avvisi di scadenza ordinaria.....		72
» 62. — Esumazione straordinaria.....		72
» 63. — Estumulazioni.....		74
> 64. — Operazioni vietate - Denuncia.....		74
» 65. — Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento		74
» 66. — Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali.....		76
» 67. — Salme aventi oggetti da recuperare.....		76
» 68. — Disponibilità dei materiali.....		76

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) Concessione di sepoltura *individuale*

ART. 69. — Modalità di concessione.....	Pag.	80
» 70. — Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale .		82
» 71. — Durata - Decadenza.....		82
» 72. — Sistemazione delle salme a seguito della decadenza		84
» 73. — Rinuncia di sepolture - Rimborsi.....		84

B) *Sepolture di famiglia e per collettività*

ART. 74. — Modalità di concessione.....		85
» 75. — Durata della concessione - Rinnovo.....		86
» 76. — Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti di impiego dell'area.....		88
» 77. — Sepolture di famiglia per inumazione.....		88
» 78. — Doveri in ordine alla manutenzione.....		90
» 79. — Avanti diritto.....		90
» 80. — Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività		92
» 81. — Ricordi funebri.....		94
» 82. — Estumulazione - Vincolo.....		94
» 83. — Divieto di cessione dei diritti d'uso.....		91
> 84. — Ricupero a favore del Comune.....		96
» 85. — Decadenza - Revoca - Estinzione.....		98
» 86. — Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca		98
» 87. — Divisione e rinuncia		100
» 88. — Disponibilità dei materiali.....		100
» 89. — Fascicoli per le sepolture di famiglia.....		100
» 90. — Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Reg. P. M.....		100

CAPO VIII

CREMAZIONE

ART. 91. — Costruzione ed esercizio del crematorio	Pag.	104
» 92. — Richiesta della cremazione.....		106
» 93. — Termini.....		106
» 94. — Creazione stranieri.....		106
» 95. — Modalità per la cremazione.....		108
» 96. — Urna cineraria.....		108
» 97. — Verbale di consegna - Registro.....		108

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 98. — Orario.....	Pag.	110
» 99. — Divieto di ingresso.....		110
» 100. — Riti religiosi.....		112
» 101. — Circolazione di veicoli.....		112
» 102. — Divieti speciali.....		112
» 103. — Epigrafi.....		114
» 104. — Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi		116
» 105. — Lapidi, ricordi, fotografie.....		116

CAPO X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 106. — Direttore del cimitero - Compiti.....	Pag.	118
» 107. — Interratori.....		120
» 108. — Portieri.....		120
» 109. — Giardinieri.....		122
» 110. — Necrofori.....		122
» 111. — Doveri specifici del personale salariato.....		122

CAPO XI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 112. — Registro imprese - Permesso di costruzione	Pag.	126
» 113. — Limiti di attività.....		126
» 114. — Permesso di costruzione.....		128
» 115. — Responsabilità - Deposito cauzionale.....		128
» 116. — Recinzione aree - Materiali di scavo.....		128
» 117. — Introduzione e deposito di materiali.....		128
» 118. — Orario di lavoro.....		130
» 119. — Sospensione dei lavori.....		130
» 120. — Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività - Parere della Commissione.....		130
» 121. — Opere su sepolture individuali.....		132
» 122. — Vigilanza - Collaudo.....		132
» 123. — Ornamentazione sepolture.....		132

CAPO XII

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 124. — Funzioni - Licenza.....	Pag.	136
» 125. — Attività - Veicoli - Locali.....		136
» 126. — Divieti.....		138
» 127. — Sospensione - Revoca.....		133

CAPO XIII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 128. — Decesso su navi.....	Pag. 140
» 129. — Sanzioni.....	140
» 130. — Abrogazione precedenti disposizioni.....	140
» 131. — Disposizioni transitorie circa la tariffa.....	142

APPENDICE

1. — Art. 23 del D. P. B. 21 ottobre 1975, n. 803: «Regolamento di polizia mortuaria» («Gazz. Uff. » n. 22 del 26 gennaio 1976, suppl. ord. n. 1).....	Pag. 145
2. — Capitolato per l'appalto del servizio municipale dei trasporti funebri	147
3. — Moduli e schemi.....	159

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del

..... con atto pubblicato

all'Albo pretorio del Comune il giorno.....

festivo

_____ senza opposizioni.
di mercato

Approvato successivamente dal Comitato regionale di controllo nella seduta

delcon decisione n.

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

dal.....al.....

ai sensi dell'art. 62 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 26 della

legge 9 giugno 1947, n. 530.

AVVERTENZE

1. — *Il presente schema di regolamento è aggiornato con le prescrizioni contenute nel D. P. R. 21 ottobre 1975, n. 803 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 22 del 26 gennaio 1976, suppl. n. 1.*
2. — *Alla fine di ogni articolo è citato l'articolo corrispondente, anche solo in parte, del citato decreto n. 803, salvo che la citazione risulti già dal testo. Lo stesso vale anche per le altre leggi in materia.*
3. — *Cimiteri e servizi funebri, da Comune a Comune, hanno un ben diverso sviluppo a seconda della popolazione e delle esigenze in siffatta materia. Per questo ogni Comune deve avere (arti. 344 T. U. LL., SS. e 131, n. 6, T. U. L. C. P. 1915) un proprio regolamento, rispettando in ogni caso la legge generale, Il presente regolamento tiene conto di un servizio con sviluppo medio: è ovvio, quindi, che ogni Comune potrà ridurlo o svilupparlo secondo le proprie reali esigenze.*

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

Reg. P. M. = Regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803.

Ord. S. C. = Ordinamento dello stato civile 9 luglio 1939, n. 1238.

T. U. LL. SS. = Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265.

T. U. L. C. P. — Testo unico della legge comunale e provinciale.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Competenza

Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dell'art 131, n. 6), del T. U. L. C. P. 1915, dell'art. 344 del T. U. LL. SS. e del Reg. P. M. del 1975.

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco⁽¹⁾ o da un Assessore delegato, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio comunale, del Prefetto, del Ministro per l'interno, del Ministro per la sanità e dell'autorità giudiziaria.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

L'Ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlativi organi di esecuzione, costituiti dalla Direzione dei servizi funebri e del cimitero, di cui all'art. 106 del presente regolamento ⁽²⁾.

Artt 49 e 50 Reg. P. M.

(1) Il Sindaco, più di frequente, delega un Assessore.

(2) In merito agli organi di esecuzione, il Reg. P. M. all'art. 50 si limita, come già l'art. 44 del precedente regolamento, a prescrivere che «Tutti i cimiteri devono avere almeno un custode», elencandone le principali attribuzioni.

Sta di fatto che i comuni hanno in materia esigenze ben diverse e che l'unità «custode» si evolve necessariamente nella costituzione di più vaste unità organiche con personale amministrativo e salariato, che rilevano le attribuzioni

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

ARTICOLO 2

Responsabilità

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc-, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ARTICOLO 3

Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passalo in seconde nozze, 'decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto (1).

ARTICOLO 4

Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'articolo 50 del Regolamento polizia mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno (artt. 61 e 63);
- e) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (artt. 71, 85).

che l'art. 50 demanda al custode.

Del resto l'avverbio « almeno », usato nell'articolo, implica siffatto adeguamento.

Per contro nei comuni minori il servizio, per la sua esiguità, per la mancanza di alloggio in loco, per altri gravi problemi di bilancio e di servizi, generalmente non ha un apposito custode ed il servizio è svolto o in accumulo con altri cimiteri o con altri servizi del Comune (cantoniere, addetto pulizia ecc.) o da un semplice incaricato con prestazioni saltuarie.

(1)Giurisprudenza prevalente.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

CAPO I
DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 5
Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio (1), contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 138 e segg. Ord. S. C; art. 1 Reg. P. M.

ARTICOLO 6
Adempimenti dell'ufficio

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di

(1) Ved. modulo in Appendice a pag. 159

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui gli artt. 7, 8 e successivi.

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

In difetto del Riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 145 Ordinamento dello Stato Civile 9/7/1939, n.1238, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Art. 140 Ord. S. C.

ARTICOLO 7

Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Ufficio d'igiene.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 38 e 44 del Reg. P. M.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D. P. R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale sanitario dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Presso l'Ufficio d'igiene sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 16 Reg. P. M.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

ARTICOLO 8
Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze dell'Ufficiale sanitario, dal sanitario nominato dal Sindaco.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da subdelegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale sanitario, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

Art. 141 Ord. S. C; artt. 1 e 4 Reg. P. M.

ARTICOLO 9
Referto all'Autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.
Artt. 3, 5, 38 e 44 Reg. P. M.; art. 143 Ord. S. C.

ARTICOLO 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Inoltre il Sindaco provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 5 Reg. P. M.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 11

Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte dell'Ufficiale sanitario.

E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Artt. 8, 9 e 10 Reg. P. M.

ARTICOLO 12

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, l'Ufficiale sanitario prescrive le speciali misure cautelative.

Artt 11 e 13 Reg. P. M.

ARTICOLO 13

Locali di osservazione (1)

Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art. 9).

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale sanitario o dall'Autorità giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come all'art. 33.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dall'Ufficiale sanitario in relazione all'art. 100 del D. P. R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 12 Reg. P. M.

ARTICOLO 14

Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.

- 1) Salvo il nulla osta di cui all'art. 9, la chiusura del feretro ed

(1) Nei grandi Comuni il servizio di osservazione è svolto, in base ad apposite convenzioni, in idonei locali di ospedali o degli istituti di medicina legale, con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 11 e 12 Reg. P. M. Indipendentemente da tali convenzioni, gli Ospedali, a' sensi dell'art. 2 del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631, devono avere una sala mortuaria e di autopsia.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

2) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3) I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Reg. P. M., sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Ufficiale sanitario e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto come agli artt. 33 e 44 che seguono,

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Artt. 5, 6 e 7 Reg. P. M.; artt. 141 e 142 Ord. S. C.

ARTICOLO 15

Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 36 del Reg. P. M. e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 36, 37 e 38 dello stesso Reg. P. M.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte da parte dell'Ufficiale sanitario.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 16

Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 39 e seguenti del Reg. P. M. In particolare per le salme

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'ari. 40 Reg. P. M. e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero,

Agli istituti universitari l'Ufficiale sanitario può autorizzare, con le modalità di cui all'art 42 del Reg. P. M., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ARTICOLO 17

Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 3 aprile 1957, n. 235, e Legge 2/12/1975, n.644 e successive modifiche.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabilita con ordinanza del Ministro per la sanità.

Ari. 43 Reg. P. M.

ARTICOLO 18

Autopsie e trattamenti conservativi

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo dell'Ufficiale sanitario.

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 42, è eseguito dall'Ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 46 del Reg. P. M.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 19

Feretro individuale — Deposizione

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

So il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 7. Artt. 74 e 77 Reg. P. M.

ARTICOLO 20

Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privato esperto con l'assistenza del necroforo. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui al precedente art. 14 ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

ARTICOLO 21
Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè (1):

a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P. M.; l'esterno tinteggiato di scuro;

b) per inumazione in fossa quindicennale o trentennale: feretro come sopra, le tavole però possono essere dello spessore di non oltre 3 cm.;

c) per inumazione in fossa oltre 50 anni: il feretro può essere costruito anche con tavole di legno forte, di spessore non superiore ai 4 cm., cerchiato o non;

d) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 28 del Reg. P. M., (2);

e) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera d) precedente;

f) per trasporti brevi: per trasporto da Comune a Comune con percorso inferiore ai 25 km., è sufficiente il feretro di legno, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

(1) La diversa durata è indicativa, ma corrisponde alle più adottate. Ved. anche nota all'art. 49.

(2) È riportato, in Appendice, il testo integrale dell'art. 28 del Reg. P. M.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

È vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile o, comunque, non autorizzato dal Ministero della sanità, come anche l'applicazione alle casse **metalliche** di valvole o apparecchi che alterino la tenuta ermetica della cassa stessa.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Artt. 28, 75 e 89 Reg.. P. M.

ARTICOLO 22

Fornitura feretri

Il Comune provvede gratuitamente al feretro e al trasporto di cui all'articolo precedente, lett. a), per salme di persone bisognose (1).

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private, in concorrenza (2).

Art. 91, lett. C), n. 11, T. U.L.C. P. 1934.

ARTICOLO 23

Verifica feretri

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Per tale servizio è dovuto al Comune il corrispettivo risultante in tariffa (3).

ARTICOLO 24

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita

(1) Alcuni comuni forniscono gratuitamente feretro e trasporto per tutte le salme destinate alla fossa comune.

(2) La fornitura dei feretri non può essere assunta dal Comune con diritto di privativa (CONSIGLIO DI STATO, 4 marzo 1938, in « Riv. Amrn. », 1938; CORTE APPELLO DI GENOVA, 17 giugno 1938, in « Riv. Amm. », febbraio 1930); può, invece, essere svolta come attività libera, con la costituzione di propria impresa.

(3) L'applicazione di diritti per verifica feretri è riconosciuta dalla giurisprudenza: TRIBUNALE DI PALERMO, 17 luglio 1931, in « Riv. Amm. », 1932, pag. 289.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

La tariffa fissa l'importo relativo.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 25 *Esclusiva del servizio*

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, a' sensi della legge 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 17 del Reg. P. M. ed esercito in economia o in appalto (1).

Da parte dei privati, fino a quando il servizio non sarà municipalizzato può essere eseguito il trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala di autopsia, agli scali ferroviari, o, in caso di morte in ospedali, alberghi, ecc, alla abitazione del defunto.

È istituito il diritto fisso di privativa, pari all'importo del trasporto di ultima categoria; in caso di categoria unica, l'importo sarà pari a quello stabilito per i trasporti a carico del Comune. Il diritto fisso è dovuto quando la salma, per opera di terzi, autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, o da altro Comune o Stato, senza impiego del servizio proprio del Comune. Anche quando il servizio è svolto in appalto, il diritto di privativa spella interamente al Comune.

Il servizio comprende anche il trasporto dei nati morti, di cui all'ari. 49, fatto senza cerimonia funebre, direttamente dall'abitazione al cimitero.

L'esclusiva è limitata al solo mezzo di trasporto — carro, perso-

(1) Il Consiglio comunale delibera se l'esercizio è in economia o in appalto o con la costituzione di apposita Azienda municipale.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

nale — non anche alla provvista del feretro (1); inoltre si riferisce ai cadaveri e non anche ai resti mortali esumati per scadenza ed alle ceneri (ved. art. 39 che segue).

L'Ufficiale sanitario vigila sul servizio e propone i provvedimenti necessari.

Artt. 14 e 17 Reg. P. M.

ARTICOLO 26

Eccezioni al diritto di esclusiva

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa o di eventuali altri diritti.

Art. 17 Reg. P. M. e R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

ARTICOLO 27

Consistenza del trasporto e percorso

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T. U. legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc; il corteo, a passo, alla chiesa o tempio, con sosta per

(1) Ved. nota all'art. 22.

(2) Alcuni comuni, oltre al servizio trasporti funebri, con diritto di privativa, hanno anche costituito una propria impresa di pompe funebri per l'assolvimento, in concorrenza con le ditte private, di servizi esclusi dal diritto di privativa e cioè per ogni prestazione attinente allo svolgimento delle pratiche relative al servizio mortuario, alla tornitura dei feretri, al trasporto ad altro Comune, al noleggio di autofurgoni per accompagnamento e per trasporto di corone.

(3) Anche la consuetudine di far intervenire ai cortei funebri bambini di istituti è riprovata dal Ministero dell'interno, che, con. apposita circolare, invita a far cessare tale consuetudine, pena la revoca di contributi agli istituti inadempienti.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

le esequie ordinarie; quindi il proseguimento, con l'itinerario più breve, al cimitero.
L'Amm/ne Comunale stabilirà il posto, entro un percorso di circa 500 metri, ove avrà luogo lo scioglimento del corteo.
Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo né sosta; all'ingresso del cimitero, se richiesto, potranno celebrarsi esequie, nella cappella, od onoranze.
Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso; eccezionalmente nell'interno del cimitero, dall'ingresso alla sepoltura, si può impiegare apposito furgone.
Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.
Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.
Art. 20 Reg. P. M.

ARTICOLO 28

Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, secondo la tariffa da allegare al presente regolamento, quando la salma è destinata alle sepolture private o comunque sono richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) gratuiti, a carico del Comune, in ogni altro caso, adottando comunque un servizio decoroso, senza accentuate differenziazioni (1).

ARTICOLO 29

Vetture, classi, manutenzione

Le vetture per trasporti funebri sono di due categorie: per adulti e per bambini inferiori ai 10 anni.

(1) In comuni, grandi e piccoli, va estendendosi, con favore, l'adozione del funerale unico ed uguale per tutti, gratuito per tutti, salvo si richieda od occorra feretro speciale per tumulazione o per trasferimento in altro Comune.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

Le vetture, comprese quelle private di cui all'art. 26, sono riconosciute idonee alla funzione dall'Ufficiale sanitario; devono essere: interamente rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione; disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Sia all'esterno che all'interno delle vetture, non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolino le operazioni del servizio o danneggino la vettura.

L'Ufficiale sanitario, almeno una volta l'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.

Ogni vettura deve essere provvista ed accompagnata da apposito registro recante la dichiarazione di idoneità, per essere esibita, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.

Art. 18 Reg. P. M.

ARTICOLO 30 ***Orario dei trasporti***

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco.

Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dalla Direzione cimiteri, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

A richiesta, compatibilmente con le disponibilità dei mezzi di trasporto, si possono effettuare trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate, con congruo aumento sulla tariffa di vettura.

Art. 20 Reg. P. M.

(1) Circa le varie classi, ved. nota all'articolo precedente.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

ARTICOLO 31
Compiti dei necrofori

Ad ogni trasporto funebre sono addetti uno o più necrofori con i compiti di cui all'art. 110; in particolare il necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito, dall'Ufficiale di stato civile, dell'autorizzazione di seppellimento che, arrivando al cimitero, consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.

La salma, dalla levata alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

Qualsiasi irregolarità, o inconveniente, nel servizio deve immediatamente essere riferita alla Direzione (1).

Art. 21 Reg. P. M.

ARTICOLO 32
Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta intervengono all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie.

ARTICOLO 33
Trasporti non in sede di funerale

A) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

B) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di

(1) Nei piccoli comuni una sola persona svolge le attribuzioni di necroforo, seppellitore, custode; in essi la persona addetta alla vettura, di solito, è anche incaricata della consegna dell'ordine di seppellimento.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

abitazione, ove la *salma* viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa⁽¹⁾.

C) In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

Artt. 15 e 17 Reg. P. M.

ARTICOLO 34

Morti per malattie infettive – Radioattività

La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 11 e 12, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con l'Ufficiale sanitario.

Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'Ufficiale sanitario disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione,

Art. 16 Reg. P. M.

ARTICOLO 35

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco (2), a seguito di domanda degli interessati, con allegati il certificato di morte e dell'Ufficiale sanitario, che restano uniti all'atto di autorizzazione.

Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale

(1) Per le persone morte in carcere è opportuno che il funerale non parta dai locali del carcere stesso, ma dall'obitorio.

(2) Non occorrono singole autorizzazioni, né l'osservanza delle speciali formalità stabilite per il trasporto in altro Comune, quando il trasporto dipenda non da richiesta degli interessati, ma da mancata coincidenza fra le circoscrizioni del Comune e della Parrocchia o dalla costituzione di cimitero consorziale.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art. 21.

Per i morti di malattie infettive-diffusive **l'autorizzazione** è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 23 del Reg. R. M.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Artt. 22, 23 e 24 Reg. P. M.

ARTICOLO 36

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R. D. 1° luglio 1937, n. 1369 o di stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 25 del Reg. P. M.; nel secondo quelle di cui agli artt. 26 e 27 dello stesso regolamento; in entrambi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del regolamento precitato.

ARTICOLO 37

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 28 del Reg. P. M. e del precedente art. 21; inoltre, se effettuato dal mese di aprile al mese di settembre, compresi, o negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 o 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 30 del Reg. P. M., salvo sia stata imbalsamata.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, per evitare l'increscioso trasferimento da carro a carro sulla pubblica via. In (al caso è dovuto il diritto fisso di cui all'art. 25.

Artt. 17, 30 e 32 Reg. P. M.

ARTICOLO 38

Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, in conformità alle norme del regolamento d'igiene.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dall'Ufficiale sanitario, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi,

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

Art. 19 Reg. P. M.

ARTICOLO 39

Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli artt. 25, 26 e 27 del Reg. P. M. se il trasporto è per o da Stato estero.

Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Artt. 22 e 35 Reg. P. M.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

CAPO V

CIMITERO - SERVIZI – COSTRUZIONE

ARTICOLO 40

Disposizioni generali

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i cimiteri costituiti sul territorio (cimitero del capoluogo, e frazioni).

È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 69, 71, 72 e 73 del Reg. P. M.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, a' sensi e nei limiti dell'art. 91 e seguenti del Reg. P. M.

Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 92 del Reg. P. M.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

Ogni operazione compiuta nel cimitero — inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri — è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 50 e 51 del Reg. P. M., conservando gli atti relativi di autorizzazione. Artt. 337 e 340 T. U. LL. SS.

ARTICOLO 41

Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero

A) Nell'interno del cimitero sono costituiti reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti — ceneri ed ossa — di persone appartenenti a culto diverso di quello cattolico o per comunità straniere (1).

Le spese maggiori per tali reparti — opere, maggior durata della sepoltura comune (2) — sono a carico dei concessionari.

Un reparto speciale è pure costituito per nati morti, feti, prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente art 14.

Inoltre, fuori del cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze; in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministro per l'interno, di cui all'art. 106 del Reg. P. M. {3}.

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'Ufficiale sanitario in tema mi polizia mortuaria.

ARTICOLO 42

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione,

(1) In alcuni cimiteri sono costituiti posti speciali per cittadini illustri e campi distinti per militari di leva, comunità religiose, caduti sul lavoro eco.

(2) Secondo il rito ebraico sono vietate l'esumazione e la promiscuità.

(3) Per le tumulazioni privilegiate tener presenta la circolare 20 gennaio 1947, n. 21100-73 A.G.15197 A.C.I.S.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono patimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopraindicate.

Art. 48 Reg. P. M.

ARTICOLO 43

Ammissione nei reparti acattolici

Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti acattolici, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi *iure sanguinis*, nell'ordine di cui all'art. 3.

ARTICOLO 44

Ammissione nel reparto nati morti ecc.

Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, le ossa umane, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all'art. 14 precedente e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.

Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati (1).

Art. 48 Reg. P. M.

ARTICOLO 45

Ammissione nei cimiteri delle frazioni

Nei cimiteri delle frazioni sono accolte le salme delle persone decedute nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Sindaco, a richiesta, può autorizzare sia il seppellimento di dette salme nel cimitero del capoluogo, sia il seppellimento nel cimitero di frazione di salme di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti, in detti cimiteri, membri della propria famiglia.

(1) Ovviamente, mancando i reparti speciali, è opportuno provvedere con appositi spazi.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

ARTICOLO 46

Sepulture comuni per inumazione

Le sepulture per inumazione si distinguono in comuni e private:

A) Sono comuni le sepulture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata (1). Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,50 ed a m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

a) per persone oltre i 10 anni: lunghezza al fondo m. 2,20; larghezza m. 0,80; superficie per posto mq. 3,50;

b) per minori degli anni 10: lunghezza al fondo m. 1,50; larghezza m. 0,50; superficie per posto mq. 2.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

B) Sono private le sepulture per inumazioni di durata superiore a quella legale di 10 anni; di esse si dice nell'art. 49 che segue.

Artt. 71, 72 e 73 Reg. P. M.

ARTICOLO 47

Cippo

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà poi applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

Art. 70 Reg. P. M.

ARTICOLO 48

Sepulture per tumulazione

Sono a tumulazione le sepulture in opere murarie — loculi o cripte — costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 49.

Le sepulture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 69 e seguenti.

Art. 76 Reg. P. M.

(1) La durata decennale prescritta dall'art. 85 del Reg. P. M. può essere prolungata o ridotta con autorizzazione del Ministro per la sanità, se la struttura fisica del terreno agisce sul processo di mineralizzazione, posticipandolo o anticipandolo.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

ARTICOLO 49

Vari tipi di Sepulture private

Le sepolture private possono consistere:

a) nell'uso temporaneo, per 15, 30, 50, 99 anni, dalla data della inumazione, di fosse in appositi campi per inumazioni singole.

Le fosse della durata di 15, 30, 50 anni possono essere abbinate per avvicinare parenti stretti, occupando lo stradino intermedio fra le due singole fosse ai soli fini della sistemazione esterna.

Nelle fosse della durata di 50 anni è permessa la costruzione di cripta interrata.

Nelle fosse di durata di 99 anni è permessa la costruzione di una cripta multipla con singoli scomparti, fino a 3, sovrapposti ed ognuno a perfetta tenuta, secondo il progetto dell'ufficio del cimitero;

b) nell'uso temporaneo, per 40, 60, 99 anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del Reg. P. M. e destinati a tumulazioni singole;

c) nell'uso temporaneo, per la durata di 40 o 60 anni, di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti;

d) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento — cioè opera di architettura o scultura — ed avere o non la camera sotterranea destinata ad ossario.

Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione, a' sensi dell'art. 91 del Reg. P. M. .

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P. M. e del presente regolamento (2)

(2) La durata della sepoltura privata è indicativa; essa può essere variamente mutata secondo le condizioni o gli usi. È indispensabile però che ogni sepoltura, per durata e per opere, sia tale da corrispondere al presunto periodo minimo di tempo necessario per il processo completo della mineralizzazione della salma, evitando così il passaggio da sepoltura a sepoltura : questo potrà ammettersi solo- da sepoltura di grado inferiore a sepoltura di grado superiore. Stante la crescente tendenza alle sepolture private e specialmente a sistema di tumulazione, è opportuno fissare durate brevi, ma sufficienti per la mineralizzazione.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

ARTICOLO 50
Deposito in loculi provvisori

Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all'articolo precedente, sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della cauzione, stabiliti in tariffa.

La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili,

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme suseposte e dell'articolo che segue.

Art. 78 Beg. P. M.

ARTICOLO 51
Sistemazione definitiva — Rimborsi

Provvisto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio, e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia, dedotte eventuali semestralità non pagate.

ARTICOLO 52
Camera mortuaria

Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg. P. M.

Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione, sala di autopsia.

ARTICOLO 53 ***Sala per autopsie***

Nel cimitero un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P. M., è destinato alle autopsie, di cui all'art. 44 dello stesso Reg. P. M.

ARTICOLO 54 ***Ossario comune***

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16.

Artt. 67 e 42 Reg. P. M.

ARTICOLO 55 ***Soppressione del cimitero***

Il cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T. U. LL. SS. e del Reg. P. M. può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è proposto dal Comune ed attuato con decreto del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 99 e 100 del Reg. P. M.; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 84.

Il cimitero soppresso, decorsi 30 anni dall'ultima inumazione può

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa, Artt. 97 e segg. Reg. P, M. e 13 T.U. L. C. P.

ARTICOLO 56

Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dall'art. 53 del Reg. P. M.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 54, 56, 60 e 61 del Reg. P. M. nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T. U. LL. SS. e successive modifiche (1).

ARTICOLO 57

Zona di rispetto

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato per un raggio non inferiore a 200 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.

Per l'ampliamento dei cimiteri esistenti, la distanza non potrà essere inferiore a m. 100 per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed a m. 50 per gli altri comuni.

Artt. 56 e 57 Reg. P. M. e 338 T.U.LL.SS. e successive modifiche.

ARTICOLO 58

Planimetrie presso l'Ufficio d'igiene

L'Ufficio d'igiene deve essere dotato di una planimetria in scala 1 : 500 dei cimiteri del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

Art. 52 Reg. P. M.

(1) Importanti tuttora le direttive contenute nella circolare del Ministero dell'interno 18 settembre 1874, n. 2100/5. Per le agevolazioni finanziarie nella costruzione ved. la legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

CAPO VI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 59 *Esumazione ordinaria*

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;
- b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se *in* sepolture private, a sistema di inumazione.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal Sindaco e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo (1).

Art. 83 Reg. P. M.

(1) Ai sensi dell'art. 83 del Reg. P. M., quando sia dimostrato che, con il decennio di inumazione, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno decennale e, se inefficace, si dovrà, correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area idonea. Per contro, quando risulti accertato che la mineralizzazione si compie in periodo più breve, il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, potrà autorizzare l'abbreviazione del turno decennale.

Vedere nota 2 all'art. 49 : *la* durata della sepoltura, se fissata in rapporto al periodo presunto della completa mineralizzazione, rende più naturale e semplice l'esumazione e l'estumulazione.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

ARTICOLO 60
Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti ecc., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

ARTICOLO 61
Avvisi di scadenza ordinaria

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la Ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

ARTICOLO 62
Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'Ufficiale sanitario o di sanitario delegato e di un incaricato dell'ufficio cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 21, penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 85 del Reg. P. M. e, se trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

Artt. 84 e 85 Reg. P. M.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

ARTICOLO 63

Estumulazioni

Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che l'Ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, l'Ufficiale sanitario dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art. 82.

Artt. 87 e 89 Reg. P. M.

ARTICOLO 64

Operazioni vietate — Denuncia

È vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero (o chi è preposto al servizio) è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria e all'Ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art 88 Reg. P. M.

ARTICOLO 65

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.
Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865, n.270, e successive modificazioni.

ARTICOLO 66

Raccolta delle ossa – Incenerimento materiali

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comunale, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 86 Reg. P.M.

ARTICOLO 67

Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ARTICOLO 68

Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere

MODIFICAZIONI - AGGIUNTE

impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

CAPO VII CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ARTICOLO 69 *Modalità di concessione*

La sepoltura individuale privata per singola salma, nei vari tipi di cui all'art. 49, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Solo per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilità degli stessi e l'età del richiedente, quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere.

In tal caso *e* dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione *e* sarà, in vita, integrato per aumenti superiori alla metà del pagato; il periodo di durata decorre dalla data della concessione.

La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere né rinnovata né trasferita a terzi; essa è provata, salvo se richieda atto formale, dalla bolletta di pagamento (1).

(1) Se il regolamento od apposita deliberazione già fissano le caratteristiche, le misure, le tariffe delle sepolture e delle aree, non occorrono singole deliberazioni di concessione, poichè non resta che da dare esecuzione al provvedimento di massima; in difetto occorre la deliberazione.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

ARTICOLO 70

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune; quelle, invece, per inumazioni, costituite da fosse, cripte, impegnano il concessionario a dare — pena la decadenza — adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro 1 semestre dal seppellimento, per le fosse della durata da 15 a 50 anni; entro 1 anno per le altre fosse di maggiore durata.

È determinato il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa, con facoltà per il concessionario di sistemazione migliore, da approvarsi dal Sindaco.

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc.

In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo che segue.

Art. 63 Reg. P. M.

ARTICOLO 71

Durata — Decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 49.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;
- 2) quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
- 3) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura, ammessa solo per sepoltura di grado superiore o pari a quella occupata;
- 4) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n. 4), se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso 1 anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui ai nn. 1), 2) e 3), dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 73; nel caso di cui al n. 4) non dà luogo ad alcun rimborso.

Art. 63 Reg. P. M.

ARTICOLO 72

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

Art. 70 Reg. P. M.

ARTICOLO 73

Rinuncia di sepolture — Rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

- 1) per le sepolture quindicennali e trentennali: rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione;
- 2) per le altre sepolture individuali è applicata la tariffa per deposito provvisorio ad esaurimento del canone versato.

Il trasferimento nel primo mese della concessione, per dare migliore sistemazione nel cimitero, si ritiene interamente compensato con la maggiore tariffa del nuovo posto.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ

ARTICOLO 74

Modalità di concessione

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art. 49, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due o più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve, a' sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune (1).

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare l'importo di cui alla tariffa, a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni; tale deposito è rimborsato come all'art. 122.

ARTICOLO 75

Durata della concessione — Rinnovo

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 91 del Reg. P. M., è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

(1) Ved. nota all'art. 69.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

ARTICOLO 76
Progetto — Costruzione delle opere — Termini
Limiti di impiego dell'area

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 120) ed all'esecuzione, pena la decadenza (art. 85) delle opere relative, entro 18 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Il progetto dovrà essere approvato dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale sanitario e sentita la Commissione per l'edilizia.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell'1 per cento del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, sempreché non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri quadri di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, sempreché non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P. M. e nel presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successivo art. 122.

Artt. 91, 93 e 95 Reg. P. M

.

ARTICOLO 77
Sepulture di famiglia per inumazione

Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.
Art. 91 Reg. P. M.

ARTICOLO 78 ***Doveri in ordine alla manutenzione***

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 85.
Artt. 63 e 93 Reg. P. M.

ARTICOLO 79 ***Aventi diritto***

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniugo, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti (1).
Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi

(1) Si ritengono ammessi i figli adottivi; controverso il diritto del coniuge in caso di separazione e di passaggio a seconde nozze e quello dei figli naturali.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 94 Reg. P. M.

ARTICOLO 80

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa⁽¹⁾.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 87, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *iure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero su-

(1) Nella sepoltura di famiglia in reparti per ebrei, resta il diritto di seppellimento anche in caso di passaggio ad altra religione; il R. D. 20 ottobre 1930, n. 1731, ha valore solo per le sepolture comuni; la sepoltura di famiglia, infatti, costituisce un diritto soggettivo.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

periore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art. 82 successivo. Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama l'art. 50. Ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere alla costruzione di nuovi loculi comunali; il Sindaco può disporre la tumulazione temporanea in sepolture appartenenti ad Enti, Comunità o famiglie di salme non aventi diritto ad esservi accolte.

Art. 94 Beg. P. M.

ARTICOLO 81

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 82

Estumulazione — Vincolo

•
Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 25 anni dalla tumulazione (1). I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme, versando a tal fine il canone in tariffa.

Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

ARTICOLO 83

Divieto di cessione dei diritti d'uso

In conformità a quanto dispone l'art. 4 del Reg. P. M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

(1) La durata è in rapporto al periodo presunto per la mineralizzazione completa della salma, che può variare da 25 a 35 anni.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

È vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune (1).

ARTICOLO 84 ***Ricupero a favore del Comune***

a) Aree libere

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito cauzionale.

Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art. 76,

b) Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera *a)* precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al ricupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 76.

e) Rinuncia ai diritti.

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili-

(1) Ved. la nota al successivo art. 90, circa l'efficacia di tale disposizione nelle concessioni anteriori all'entrata in vigore del nuovo Reg. P. M. Il divieto rende incompatibile la successione *iure hereditatis* ed il consenso per salme di estranei al gruppo familiare.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

bili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune.

ARTICOLO 85

Decadenza —Revoca — Estinzione

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 76 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 84;

b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione,

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art. 71, n. 4); in più, decorso il primo anno di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso successive sui giornali più diffusi *in loco*. Alle salme ed ai resti si provvedere a norma del precedente art. 72;

2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Reg. P. M., nelle condizioni di cui al successivo art. 90;

3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come ai precedenti artt. 55 e 85 ed osservate le norme di cui all'art. 99 del Reg. P. M.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

Art. 93 Reg. P. M.

ARTICOLO 86

Provvedimenti a seguito dalla decadenza e revoca

Pronunciate la decadenza di cui al n. 1), lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al n. 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 72.

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere come previsto al precedente art. 84, lett. b).

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

ARTICOLO 87
Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

ARTICOLO 88
Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 68.

ARTICOLO 89
Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva (1).

ARTICOLO 90
Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Reg. P. M.

Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al nuovo Reg. P. M., rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Co-

(1) È stata affermata la responsabilità del Sindaco e degli uffici competenti per irregolare trasmissione di diritti od in violazione del carattere del sepolcro.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

mune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero (1).

(1) Il nuovo regolamento, mentre per le future concessioni limita la durata a 99 anni, con l'istituto *del* rinnovo riconosce la durata, anche perpetua, acquisita con le vecchie concessioni, condizionandola però alla revoca per esigenze generali del cimitero. È anche da chiedersi *se* il divieto che il nuovo regolamento sancisce per la cessione dei diritti d'uso fra privati valga per le concessioni successive all'entrata in vigore del regolamento stesso o anche per le concessioni anteriori, fatte in base a leggi e regolamenti del tempo, che espressamente riconoscevano tale facoltà ed ai quali l'atto di concessione fa esplicito riferimento. L'eccezione al principio della irretroattività, in confronto a diritti ed interessi, costituiti da ordinamenti del tempo anteriore, si ritiene richieda una espressa statuizione nel testo e che, nel caso, non sia sufficiente né la dizione, non specifica, dell'art. 94, né la rituale formula abrogativa dell'art. 109 del Reg. P. M.

Si tratta di questione complessa, la cui soluzione non è nei limiti della polizia mortuaria, ma che in essa ricade con importanti effetti.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

CAPO VIII CREMAZIONE (1)

ARTICOLO 91 *Costruzione ed esercizio del crematorio*

La costruzione del crematorio deve avvenire entro il recinto del cimitero ed è sottoposta all'autorizzazione del Prefetto, sentito l'Ufficiale sanitario (2).

Il progetto deve essere corredato da una relazione dell'Ufficiale sanitario sulle caratteristiche ambientali del sito e tecnico-sanitarie dell'impianto, nonché sui sistemi di abbaiamento dei fumi e delle esalazioni. In particolare il forno deve essere costruito in modo da poter

(1) La Chiesa cattolica, nel 1886, ha condannato e vietato ai fedeli la cremazione. Era allora, la cremazione, propagandata e richiesta generalmente quale manifestazione di ateismo e di avversione alla Chiesa.

Dal 1964 la Chiesa, pur confermando la preferenza per le tradizionali sepolture nel terreno, ha revocato tale divieto, giudicando pressoché cessate le ragioni del divieto stesso tenendo conto sia delle esigenze d'igiene e di economia in materia, sia del favore, presso altre Chiese e Stati, per la cremazione.

Con tale provvedimento, che permette la celebrazione del rito religioso, è da presumere che, progressivamente, non pochi abbandoneranno le tradizionali sepolture, sollevando i comuni da gravi problemi di spazi, di servizi, di opere, evitando così il formarsi delle grandi, tristi necropoli.

Sotto tali aspetti il servizio della cremazione merita considerazione e favore.

(2) Il servizio di cremazione o è istituito e svolto direttamente dal Comune o da società costituite appositamente. In tal caso il Comune deve concedere gratuitamente l'area; l'atto di concessione reca le condizioni e modalità di esercizio, la tariffa per ogni cremazione. La costruzione delle opere occorrenti per il servizio, la loro manutenzione ed ampliamento e quanto occorre all'esercizio sono a carico della società concessionaria. Potrebbe giustificarsi un contributo da parte del Comune.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

porre nel crematorio l'intero feretro; l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui. L'esercizio del servizio è soggetto alla vigilanza del Sindaco e dell'Ufficiale sanitario. Artt. 79 Reg. P. M. e 343 T. U. LL. SS.

ARTICOLO 92

Richiesta della cremazione

La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata di volta in volta dal Sindaco, a seguito di richiesta degli aventi titolo, con la produzione dei seguenti documenti:

- 1) estratto legale della disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;
- 2) certificato, in carta libera, del medico curante o dell'Ufficiale sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- 3) nulla osta dell'autorità giudiziaria, se si tratta di morte improvvisa.

Per gli iscritti, al momento della morte, ad associazioni, riconosciute, aventi il fine della cremazione dei propri associati, è sufficiente la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 80 del Reg. P. M.

ARTICOLO 93

Termini

La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore, se si tratta di morte improvvisa; non può ritardarsi oltre 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, e oltre 72 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° novembre al 30 aprile. Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma, salvo successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

ARTICOLO 94

Cremazione stranieri

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 92, il «nulla osta» del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

In ogni caso avrà applicazione, se richiesta, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

ARTICOLO 95

Modalità per la cremazione

La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato ed al quale il feretro viene consegnato con l'autorizzazione di cui ai precedenti artt. 92 e 94.

Nel crematorio, previo accertamento della corrispondenza dei dati dell'autorizzazione con quelli del feretro, deve essere posto l'intero feretro.

Art. 81 Reg. P. M.

ARTICOLO 96

Urna cineraria

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purché opaco.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

L'urna è poi collocata nelle cellette o nicchie singole del crematorio, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi, colombari privati, secondo le prescrizioni di cui all'art. 82 del Reg. P. M.

Per il trasporto di ceneri ved. il precedente art. 39.

Artt. 81 e 82 Reg. P. M.

ARTICOLO 97

Verbale di consegna —Registro

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo per essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Se l'urna resta collocata nel cimitero, il secondo verbale è conservato dal custode (o dall'ufficio competente).

Presso il crematorio è tenuto un registro, in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione nonché il luogo ove è stata deposta l'urna.

Artt. 50 e 82 Reg. P. M.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

CAPO IX
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO 98
Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso della Direzione; la visita fuori orario ai loculi nei sotterranei è subordinata, oltreché al permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, o altro segnale acustico mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ARTICOLO 99
Divieto di ingresso

È vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 12, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo inde-

(1) L'accesso alle gallerie, cameroni sotterranei, di solito, è disciplinato da orari più ridotti.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

coroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

e) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ARTICOLO 100

Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate (1).

ARTICOLO 101

Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero.

Il Sindaco può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero (2).

La Direzione fissa i percorsi e gli orari.

ARTICOLO 102

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti,

(1) Il servizio religioso presso i grandi cimiteri è di massima svolto secondo apposite convenzioni tra Comune ed Autorità religiosa; pochi comuni provvedono alla nomina di un Cappellano, statuendone le prestazioni e le condizioni.

(2) Quando l'area del cimitero è molto vasta, si può permettere al personale di servizio nell'interno del cimitero, l'uso di bicicletta, che sarà verniciata in nero e con targhetta recante la scritta «Servizio cimitero», così anche per ditte imprenditrici di lavori nel cimitero per portarsi esclusivamente sui lavori intrapresi.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;

- e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi;
- e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in ispecie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 103

Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve essere approvata dalla Direzione e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come all'art.121.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere pari-menti autorizzate.
Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

ARTICOLO 104

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e *di* dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

ARTICOLO 105

Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

CAPO X
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO (1)

ARTICOLO 106
Custode del cimitero — Compiti

La responsabilità dei servizi funebri è affidata ad un funzionario del Comune, alle dirette dipendenze del Sindaco e dell'Assessore incaricato di tali servizi

Il Funzionario attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P. M. e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari.

Sono compiti specifici del Funzionario: gli adempimenti di cui agli artt 50 e 51 del Reg. P. M.; la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, nonché sulle costruzioni di opere e servizi.

(1) Nei cimiteri dei comuni minori, quanto è oggetto del presente Capo è assorbito dalla funzione del « custode », di cui agli artt. 50 e 51 del Reg. P. M.

Per questi si propone l'articolo che segue : « Al cimitero è addetto un custode con le mansioni proprie di tale qualifica e con le varie attribuzioni relative al cimitero ed al servizio mortuario, come disposto nel regolamento di polizia mortuaria e nel presente regolamento. In particolare il custode tiene aggiornati i registri di cui agli artt, 50 e 51 del Reg. P. M.; svolge le operazioni di seppellimento e di esumazione; cura la manutenzione e l'ordine del cimitero; riferisce tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente di servizio ».

(2) Ved. nota 1 all'art. 1.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

E' costituito alle sue dipendenze, un ufficio presso il cimitero che assolve i compiti di cui agli artt. 50 e 51 del Reg. P. M. Inoltre, è in contatto con l'ufficio dello stato civile per il servizio denunce di morte, trasporti funebri e concessione di sepolture comune e private.

Per le attribuzioni d'ordine tecnico il Funzionario è coadiuvato da un assistente tecnico, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza sulle costruzioni, sullo stato e manutenzione delle opere, sia del Comune sia dei privati appaltatori o concessionari in rapporto alle norme di regolamento ed ai relativi permessi.

ARTICOLO 107

Interratori

i

Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e, principalmente: lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte; la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture; le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie; i trasferimenti interni, autorizzati, di salme; il servizio della camera mortuaria e delle autopsie.

Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere registrate ed i relativi ordini di seppellimento e di esumazione consegnati all'ufficio cimiteri.

ARTICOLO 108

Portieri (2)

Ad ogni ingresso, nelle ore di visita, è addetto un portiere per la vigilanza, in entrata ed in uscita, dei visitatori, del personale autorizzato per lavori, dei materiali, controllandone le autorizzazioni. Il portiere all'ingresso principale cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, della cappella e degli stabili annessi.

(2) Nei cimiteri minori tali funzioni sono connesse a quello del custode.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

Cessato il servizio, *il* portiere deve riportare le chiavi dei cancelli d'ingresso all'ufficio del cimitero.

Nei cimiteri delle frazioni, le funzioni di necroforo, interrattore, giardiniere e portiere saranno svolte dal custode.

109

Giardinieri

I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative, nonché alla pulizia e manutenzione di opere e servizi, di viali, stradini, piazzali, cunette, pozzetti, porticati e servizi ad uso del pubblico. Inoltre svolgono le mansioni di necroforo..

ARTICOLO 110

Necrofori

I necrofori devono:

- a) accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre quindi il bollo di verifica;
- b) provvedere alla chiusura del feretro, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro è metallico, provvedere alla saldatura. Fissare nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione;
- c) ricevere il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui ebbe compimento il trasporto.
- d) effettuare, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie.

ARTICOLO 111

Doveri specifici del personale salariale

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione ge-

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

nerale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose. È fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

CAPO XI IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 112

Registro imprese — Permesso di costruzione

Per l'esecuzione di opere — nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni — che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, previa autorizzazione del Sindaco.

L'interessato deve presentare la domanda di iscrizione, accompagnata dal certificato penale e di iscrizione alle competenti categorie professionali, dal quale risulti l'idoneità ai lavori e versare il canone annuo, risultante a tariffa, riducibile a semestre.

Per motivi di ordine tecnico o morale, il Sindaco può negare l'autorizzazione.

Alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o attività comunque censurabile.

ARTICOLO 113

Limiti di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professio-

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

nali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato,

ARTICOLO 114

Permesso di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera privata — nuova opera, restauro, modifica — senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e l'orario.

ARTICOLO 115

Responsabilità — Deposito cauzionale

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Per la costruzione di sepolture di famiglia, oltre al deposito di cui all'art. 74, da parte del concessionario, anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere, come all'art. 122.

ARTICOLO 116

Recinzione aree — Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Sindaco.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Sindaco, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ARTICOLO 117

Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata all'art. 101; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche. Per esigenze di servizio,, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

ARTICOLO 118

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco, È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Sindaco-

ARTICOLO 119

Sospensione dei lavori

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 120

Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività

Parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere della Commissione comunale per l'edilizia; questa può anche deferire tale compito ad una Sottocommissione composta di alcuni membri della Commissione stessa, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore preposto al servizio cimitero.

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

La Commissione può anche essere richiesta di parere su quanto si riferisce a opere generali, sistemazioni tracciamenti di aree nel cimitero. (Art. 95 Reg. P. M.)

ARTICOLO 121

Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede (art. 103) la presentazione del disegno con firma del capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza del Sindaco, così pure il collaudo.

ARTICOLO 122

Vigilanza – Collaudo

Il Sindaco, per mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale, controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal tecnico del Comune.

Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Risultato favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli artt. 74 e 115. Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

ARTICOLO 123

Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da perso-

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

nale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'articolo 112 (1).

-
- (1) Siffatti servizi, di interesse dei privati, in alcuni cimiteri sono assunti dallo stesso Comune, in altri sono invece conferiti ad una o più imprese; in entrambi i casi il Comune controlla tariffe, prestazioni, provviste ecc. Nel secondo caso il Comune, per la condizione di speciale favore che deriva all'impresa, pur senza costituire un. monopolio, richiede in corrispettivo un canone o la prestazione di servizi attinenti al cimitero che sarebbero a suo carico: pulizia, manutenzione strade interne, diserbo ecc. Il Consiglio di Stato — decisione 18 agosto 1936, n. 820 — ha riconosciuto la facoltà del Comune di disciplinare entro i cimiteri anche l'attività professionale.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

CAPO XII

IMPRESE POMPE FUNEBRI (1)

ARTICOLO 124

Funzioni — Licenza.

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono: svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri comuni.

L'esercizio di tale attività richiede l'attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

ARTICOLO 125

Attività — Veicoli — Locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse. Per gli autoveicoli adibiti a trasporti di persone, a seguito dei funerali, sono da osservare le disposizioni del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, e del regolamento comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

(1) Ved. nota all'art. 25.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

ARTICOLO 126

Divieti

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- e) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

ARTICOLO 127

Sospensione — Revoca

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 129 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione data.

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

CAPO XIII
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 128
Decesso su navi

A tutti gli effetti del Reg. P. M. e del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio italiano.
An. 31 Reg. P. M.

ARTICOLO 129
Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice penale, sono punite con l'ammenda stabilita dall'art. 358 T.U.LL.SS. e successive modificazioni.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, a' sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Art. 108 Reg. P. M.

ARTICOLO 130
Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento in data

MODIFICAZIONI – AGGIUNTE

(citare eventuali norme precedenti) e negli altri atti in materia anteriori al presente.
Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel regolamento municipale d'igiene, non contemplale nel presente, con esse non incompatibili.
L'entrata in vigore: decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione (1).

ARTICOLO 131

Disposizioni transitorie circa la tariffa

L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto, se richiesto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione o di servizi, questi pagamenti sono da effettuare in base alla nuova tariffa.

(1) Ved. nota all'art. 90 circa i diritti attribuiti con. le concessioni anteriori all'entrata in vigore del nuovo Reg. P. M.

APPENDICE

1. — ART. 28 DEL D. P. R. 21 OTTOBRE 1975, N. 803: « REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA » (<< Gazz. Uff. » n. 22 del 26 gennaio 1976, suppl. ord. n. 1).

ARTICOLO 28

Per il trasporto all'estero, o dall'estero, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm, se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere fornite da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro

con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'ima dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad altro Comune che disti non più di 25 Km, salvo il caso previsto dall'art, 23, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

2. — CAPITOLATO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MUNICIPALE DEI TRASPORTI FUNEBRI.

ARTICOLO 1

Oggetto e caratteristiche dell'impresa

L'impresa ha per oggetto l'esercizio del servizio municipale, con diritto di privativa, dei trasporti funebri nel territorio del Comune e comprende la somministrazione dei veicoli, del personale e degli accessori occorrenti.

L'impresa ha rapporti di servizio solo col Comune: i privati richiedono i servizi non alla ditta appaltatrice, ma esclusivamente all'Ufficio municipale e secondo la tariffa stabilita dal Comune stesso.

Il servizio si svolge secondo le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D. P. R. 21 ottobre 1975, n. 805, nonché del regolamento comunale in materia, del presente capitolato e delle norme che occorresse in seguito adottare.

ARTICOLO 2

Esclusività del servizio — Diritto di privativa

Salve le eccezioni di cui all'art. 26 del regolamento comunale di polizia mortuaria e salvi i trasporti riservati al Comune di cui al primo comma dell'art. 3 del presente capitolato, i trasporti di salme nel territorio del Comune sono svolti esclusivamente con i mezzi forniti dall'impresa appaltatrice.

I trasporti di salme provenienti da altri Comuni o dall'estero e i trasporti di salme fuori Comune, fatti da terzi, senza quindi impiego di mezzi dell'impresa, sono assoggettati al diritto di privativa, stabilito nell'apposita tariffa; tale diritto è esclusivamente a favore del Comune.

L'impresa svolge l'attività solo nel territorio del Comune; l'Amministrazione, a richiesta, semprechè non sia di pregiudizio ai servizi, può autorizzare l'assunzione del servizio anche in altri Comuni.

ARTICOLO 3

Servizi estranei all'impresa

Sono effettuati direttamente con mezzi e personale del Comune i trasporti: di salme di persone non reclamate dai familiari e che

non hanno disposto per i funerali; le salme dirette ai depositi di osservazione, all'Istituto di medicina legale o di anatomia; i nati morti ed i prodotti del concepimento; i trasporti da cimitero a cimitero del Comune di salme per diversa sepoltura; i feretri vuoti, di provvista del Comune, al domicilio delle persone defunte.

I trasporti di resti mortali, per esumazione ordinaria, non sono né oggetto di privativa, né del presente appalto.

ARTICOLO 4

Durata —Gestione –provvisoria

L'impresa ha la durata di anni dal
al Per la scadenza non è richiesto alcun preavviso o notifica.

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza dell'appalto, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, l'impresa scaduta è tenuta a prestare servizio fino all'insediamento della nuova impresa ed in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata.

La ditta appaltatrice, se durante il periodo dell'appalto ha provveduto al rinnovo di almeno un terzo degli automezzi, ha titolo di preferenza, a parità di condizioni, per l'affidamento dell'impresa per l'immediato periodo successivo, salvo che il Comune non intenda assumere la gestione del servizio stesso in economia od a mezzo di. azienda speciale.

ARTICOLO 5

Consistenza dei servizio

I percorsi e le soste da effettuarsi dall'impresa nei trasporti funebri risultano all'art. 27 del regolamento comunale. In ogni caso il trasporto dev'essere completo dal luogo di prelevamento della salma alla sepoltura e dev'essere eseguito con la stessa classe di vettura. Eventuali variazioni sono da concordare fra il Comune e l'impresa,

ARTICOLO 6

Mezzi di servizio

I mezzi di trasporto sono a motore, ripartiti in 2 classi, come all'ari. 7 (1).

(1) Se le vetture sono a cavalli, l'impresa è tenuta alla dotazione in. proprio dei cavalli o deve tiare la prova di essere in grado di averli a sua disposizione ogni qual volta sia richiesto il servizio; -essi dovranno essere di mantello nero, di corporatura proporzionata, di bella apparenza e docili al comando; l'impresa deve pure avere la dotazione del vestiario per gli staffieri, delle bardature e coperte impermeabili per i casi di pioggia e mantenerla in buono stato d'uso e di decoro.

L'impresa deve avere, per ogni classe di vetture, una dotazione sufficiente ad assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri, in relazione alla normale mortalità ed alle richieste del pubblico.

Parimenti deve tenere in servizio od essere comunque in grado di avere a sua disposizione il personale necessario.

ARTICOLO 7

Dotazione minima

Le classi di autovetture e la rispettiva dotazione minima sono così determinate (1):

a) Adulti:

I classeN.....

II »»

b) Infanti:

I classe.....N.....

II »»

Portacorone a trazione meccanica . ».....

L'impresa è tenuta ad aumentare la dotazione minima in proporzione alle esigenze del servizio ed alle richieste del pubblico, a sue spese e senza diritto a compensi di sorta o ad indennità.

I veicoli delle varie specie, che normalmente sono adibiti ai trasporti, di cui al presente appalto, devono essere dall'impresa precisati, per lettera, all'Amministrazione all'inizio dell'appalto.

Le successive eventuali variazioni devono essere, pure per lettera, notificate entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificate.

ARTICOLO 8

Locali

L'impresa deve disporre di un locale ad uso ufficio, munito di apparecchio telefonico, nonché di appositi, adeguati locali, conformi alle esigenze tecniche ed igieniche, per i veicoli, per gli accessori di servizio e per il custode, siti in zona appartata.

I locali devono essere riconosciuti idonei dall'Ufficiale sanitario ed essere accessibili in qualunque ora del giorno al personale municipale incaricato dell'accertamento dello stato del materiale-

L'Amministrazione può richiedere opportune riparazioni e sostituzione di locali.

Sia per i locali che per i veicoli si richiamano gli artt. 29 e 38 del regolamento comunale.

(1) Il numero è in relazione alla popolazione ed agli usi. Opportunità di costituire poche classi e tutte decorose.

Ved. nota all'art. 28 del regolamento comunale circa il funerale unico e conseguente soppressione delle varie classi.

ARTICOLO 9

Caratteristiche dei veicoli — Modificazioni

I veicoli impiegati nei trasporti funebri devono essere, per struttura e per manutenzione, strettamente conformi alle norme di polizia mortuaria e sanitaria; in particolare devono essere riconosciuti idonei dall'Ufficiale sanitario prima di essere posti in servizio e in periodiche visite annuali.

I veicoli, sia per i trasporti funebri sia per i servizi accessori, hanno le caratteristiche di struttura e di decorazione risultanti, per ogni classe, dall'approvazione dei relativi progetti da parte dell'Amministrazione; in particolare su ognuno di essi deve risultare lo stemma del Comune.

L'impresa appaltatrice deve fare eseguire, senza compenso od indennità, ai mezzi — veicoli, accessori, bardature, vestiario — le modifiche e migliorie che il Comune ritenesse opportune.

A sua volta l'impresa può proporre al Comune modifiche o trasformazioni a vantaggio del servizio, da attuarsi dopo l'approvazione del Comune stesso (1).

Qualora esigenze eccezionali rendessero indispensabile la trasformazione straordinaria degli automezzi, per indisponibilità di benzina, si potrà addivenire a revisione, a' sensi dell'art. 17 del capitolato.

ARTICOLO 10

Fotografie dei mezzi

I vari tipi di veicoli, con i relativi accessori, ed il vestiario del personale, devono risultare da apposite fotografie da depositare, firmate dall'impresa appaltatrice e controfirmate dal Sindaco, all'Ufficio municipale competente.

Copia delle fotografie dei veicoli, a cura dell'impresa, deve essere esposta nell'anticamera dell'ufficio denunce di morte del Comune per la scelta da parte del pubblico.

ARTICOLO 11

Disciplina del servizio

I rapporti amministrativi e di servizio fra l'impresa ed il Comune, si svolgono attraverso l'Ufficio preposto ai servizi funebri e del cimitero.

Come detto all'art. 1, i rapporti del pubblico si svolgono solo con il Comune al quale è da farsi la richiesta del trasporto, la determinazione delle relative modalità, il pagamento dei diritti.

L'apposito ufficio del Comune, ricevuta la richiesta, trasmette all'impresa l'ordine, per iscritto su apposito modulo, dei servizi da

(1) Nel capitolato si può anche stabilire l'onere per l'impresa di rinnovare a sue spese alcuni veicoli.

eseguirsi. In caso di urgenza, l'ufficio può dare ordini di servizio anche per mezzo del telefono, salvo poi la conferma per iscritto.

Il trasporto deve essere eseguito con l'ordine, la distribuzione e l'orario che sono prescritti dall'ufficio.

A tal fine un incaricato dell'impresa può essere richiesto presso l'ufficio per le comunicazioni che interessano il servizio e per coadiuvare, se del caso, l'attuazione del servizio in periodi di maggiore mortalità.

ARTICOLO 12

Svolgimento del servizio

Per ogni servizio, prima dell'uscita dai locali di deposito, l'impresa deve accertare che personale, veicoli ed ogni accessorio siano tutti in stato decoroso ed in condizioni da lasciar presumere che non possano accadere incidenti o ritardi nel corso del servizio.

Almeno dieci minuti prima dell'ora del funerale, indicato sulla bolletta, il carro funebre deve trovarsi al luogo di partenza del funerale.

Il conducente, durante lo svolgimento del servizio, non deve scendere dal veicolo sul quale, solo nel tratto successivo al corteo, sono ammessi il necroforo di servizio ed un congiunto del defunto. Tanto nel tragitto dal locale di deposito al luogo del funerale, quanto nel ritorno, compiuta la funzione, i veicoli devono percorrere le vie meno frequentate e l'itinerario prestabilito, procedendo a velocità normale, e osservando in ogni caso le norme sulla viabilità.

Non è permesso, in caso di pioggia o di neve, togliere gli accessori a ornamento degli automezzi o di apportare altre modifiche.

Durante l'accompagnamento il personale dell'impresa deve attenersi agli ordini che venissero impartiti dal necroforo incaricato della direzione del funerale.

ARTICOLO 13

Personale — Requisiti e comportamento

Il personale addetto ai veicoli deve essere di età superiore ai 18 anni e di aspetto e costituzione regolari; deve tenere in servizio un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso ed eseguire scrupolosamente gli ordini di servizio e del necroforo.

L'impresa deve, a richiesta dell'Amministrazione, sostituire il personale inidoneo o che venisse meno ai doveri di servizio.

Il personale deve essere dotato di divisa decorosa, di stoffa scura, da approvarsi dal Comune e di impermeabile per i giorni di pioggia.

Svoltasi la prima parte della cerimonia funebre, al personale dell'impresa, che porterà a compimento il trasporto, può essere affidato, a richiesta del Comune, il compito della consegna al cimitero della salma e dell'ordine di seppellimento, in luogo del necroforo, senza che ciò possa costituire titolo a compenso.

ARTICOLO 14

Manutenzione ed efficienza dei mezzi

Tutta l'attrezzatura dell'impresa deve essere sempre in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico ed in ottimo e decoroso stato di conservazione.

Particolarmente si devono rinnovare le dorature, le verniciature, le decorazioni dei veicoli, i drappi ed il vestiario del personale, appena risultino deteriorati o scoloriti.

Qualora l'impresa non esegua le riparazioni e le surrogazioni di cui sopra, sarà in facoltà dell'Amministrazione, previa diffida, di provvedervi come crederà meglio, a spese dell'impresa stessa, deducendo poi l'importo, previa comunicazione scritta, dalla liquidazione mensile o dalla cauzione, secondo le norme stabilite dal successivo art. 20 e salva l'applicazione della penale prevista dal detto articolo.

Le vetture devono essere accuratamente disinfettate sia nella parte riservata alle salme sia in quella riservata all'autista ed ai familiari, almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

ARTICOLO 15

Corrispettivi spettanti al Comune e all'impresa

I corrispettivi spettanti all'impresa, per ogni servizio delle varie classi, qualunque sia il numero dei trasporti e anche se effettuati in giorni festivi, sono quelli risultanti in esito alla gara di appalto (1).

Per servizi richiesti per motivi privati, non quindi per esigenze di servizio, un'ora prima o un'ora dopo l'orario ordinario, è corrisposto, a carico del richiedente, l'aumento del 35 per cento; così pure quando sia richiesto, e possa essere permesso, un percorso maggiore dell'ordinario o di effettuare il corteo anche nella seconda parte del trasporto e cioè dalla Chiesa al cimitero: tale somma di aumento è ripartita in pari misura fra il Comune e l'impresa.

Per trasporti d'onore, assunti dal Comune, è applicata, sui corrispettivi spettanti all'impresa, la riduzione del 10 per cento.

Indipendentemente dai corrispettivi spettanti all'impresa, il Comune ha sempre facoltà di modificare l'importo dei diritti propri, senza che ciò possa, per se stesso, costituire pretesa di variazione anche per quelli dell'impresa.

(1) La tariffa è fissata dal Comune ed è costituita per ogni classe da un importo unico, che viene dall'interessato versato alla Tesoreria, mediante reversale compilata dall'ufficio. Tale importo però consta di due parti: una spettante al Comune e l'altra spettante all'impresa appaltatrice; su questa seconda parte verte la gara d'appalto. Esempio: classe I: L. 20.000 di cui 11.000 al Comune, L. 9.000 all'impresa.

ARTICOLO 16

Pagamenti — Modalità

I pagamenti all'impresa per i trasporti a carico del Comune sono fatti a mesi maturati, secondo le registrazioni dell'ufficio, firmate per accettazione dall'impresa.

L'importo risultante da tali registrazioni, dopo essere stato depurato delle eventuali trattenute, alle quali dovesse essere assoggettata l'impresa, viene comunicato alla Ragioneria per l'emissione del relativo mandato.

L'importo dei diritti spettanti per trasporti e altre prestazioni a pagamento, da parte dei privati, secondo tariffa, è versato dagli interessati alla Tesoreria municipale, mediante apposita reverse, sulla quale sono nettamente distinte le somme spettanti al Comune e all'impresa. Queste ultime sono, dalla Tesoreria, tenute giornalmente a disposizione dell'impresa stessa (1).

I pagamenti per servizi d'onore, a carico del Comune, sono fatturati a parte secondo i corrispettivi di cui all'articolo precedente e sono pagati con appositi provvedimenti.

ARTICOLO 17

Revisione corrispettivi

I corrispettivi spettanti all'impresa sono suscettibili di revisione per aumenti o per riduzione superiori al 10 per cento ed a' sensi delle disposizioni generali che sono o saranno applicabili in materia,

L'accertamento delle eventuali variazioni, salvo disposizioni generali, è fatto sui seguenti parametri: mano d'opera, benzina, altri oneri, per i quali è convenzionalmente stabilita la seguente rispettiva incidenza: 50, 30, 20 per cento.

La variazione del costo della mano d'opera è ricavata dai dati forniti dagli enti competenti, facendo la media tra le variazioni del costo del manovale, dell'operaio qualificato e dell'operaio specializzato. Per la benzina valgono le variazioni risultanti dai listini delle quotazioni ufficiali della locale Camera di commercio o i prezzi di assegnazione.

Salvo casi eccezionali, quali rilevanti improvvise variazioni di costi o retroattivi oneri per salari, le richieste per revisione prezzi devono essere portate a conoscenza dell'altra parte — con domanda scritta e motivata, contenente altresì l'indicazione dell'aumento o della diminuzione percentuale che si richiede — almeno trenta giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere i nuovi corrispettivi proposti.

Dopo la scadenza del contratto, non è più ammesso alcun conguaglio retroattivo.

(1) Nei comuni ove i servizi sono molto saltuari, I pagamenti all'impresa si possono fare in periodi settimana

ARTICOLO 18

Responsabilità

L'impresa è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune ed al personale municipale addetto ai trasporti funebri, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati nel disimpegno dei servizi, nonché delle conseguenze per inesatto adempimento dei servizi ad essa imputabile.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo, come pure per danni o sinistri che dovessero subire i materiali ed il personale della ditta, durante i servizi stessi.

ARTICOLO 19

Assicurazioni — Norme sindacali

L'impresa appaltatrice è tenuta ad applicare, a favore del suo personale addetto al servizio, tutte le forme di assicurazione prescritte dalle disposizioni che sono e saranno vigenti, come anche le norme di legge e sindacali a tutela del lavoratore.

L'impresa deve pure contrarre, per la durata dell'appalto, una congrua assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con propri automezzi, nonché contro i danni dell'incendio di tutti i materiali ed accessori di servizio.

ARTICOLO 20

Penalità

L'inosservanza delle prescrizioni degli articoli precedenti, e qualunque infrazione agli ordini e norme avute, rendono passibile l'impresa di una penale, da applicarsi discrezionalmente dall'Amministrazione, da L..... fino a L....., secondo la gravità della mancanza accertata. Essa è inflitta con lettera motivata del Sindaco, previa comunicazione all'impresa dei rilievi, con invito a produrre le controdeduzioni entro 5 giorni.

L'ammontare della penalità è dedotto, senza d'uopo di formalità alcuna, dall'importo della nota mensile di cui all'art. 16. Occorrendo, l'Amministrazione può anche rivalersi sulla cauzione, senza ricorrere ad atto od intervento giudiziario, ma con notifica amministrativa dell'addebito, con termine di 10 giorni per il pagamento.

ARTICOLO 21

Rescissione del contratto — Requisizione mezzi

Qualora le mancanze si ripetessero con tale frequenza da compromettere, a giudizio dell'Amministrazione, il buon andamento del servizio, e nel caso in cui la ditta non reintegrasse prontamente la cauzione che fosse diminuita in seguito a prelievi fatti dal Comune, in applicazione degli articoli 14 e 20, è in facoltà del Comune di dichiarare risolto il contratto. A tal fine il Comune dà avviso all'impresa

con lettera, da notificare in via amministrativa, e senza azione giudiziale. In conseguenza di tale provvedimento è incamerata la cauzione, salva sempre l'azione per i danni che, dalla anticipata risoluzione, potessero derivare al Comune.

Nel caso di rescissione anticipata, impregiudicato il diritto di rilievo di cui al secondo comma dell'articolo seguente, il Comune ha pure facoltà di requisire temporaneamente, in tutto o in parte, i mezzi di trasporto ed il relativo materiale, e di avvalersene per la continuazione del servizio, direttamente o per mezzo di persona o ditta, fino alla scadenza del contratto o quanto meno fino al nuovo conferimento dell'impresa.

Il corrispettivo dovuto per la requisizione, in difetto di accordo fra le parti, è stabilito da due periti nominati dalle parti stesse, con facoltà a questi due periti di nominarne un terzo in caso di mancato accordo. Nel caso poi che i due periti non si accordassero sulla scelta del terzo perito, la nomina di questi è devoluta al Presidente del Tribunale competente per territorio.

ARTICOLO 22

Rilievo dei mezzi — Deposito cauzionale

Alla scadenza dell'appalto, l'impresa cessante è obbligata a cedere e correlativamente l'impresa subentrante è a sua volta obbligata a rilevare tutti i mezzi di trasporto, in stato di attività e relativi accessori, il tutto a prezzo di stima, da effettuarsi in base allo stato d'uso e di conservazione ed al loro impiego abituale (1).

Uguale diritto è riconosciuto al Comune qualora intenda esercire in proprio il servizio.

In caso di disaccordo fra le parti circa la stima dei materiali da cedere e da rilevare, si applica la procedura stabilita all'articolo precedente.

Agli oneri di cessione e di rilievo, le parti possono in tutto o in parte derogare, se d'accordo e se il Comune ritiene di dare il suo benestare.

A garanzia degli obblighi di rilievo e di cessione, i concorrenti alla gara di appalto devono versare al Comune una somma a titolo di importo presunto del valore di rilievo, quale viene determinata all'art. 27, salvo il conguaglio definitivo a norma dell'art. 21.

ARTICOLO 23

Divieto di cessione dell'impresa

È vietata, salvo benestare scritto dell'Amministrazione, la cessione totale o parziale, comunque larvata, dell'impresa, sotto pena della rescissione del contratto con l'incameramento della cauzione e con gli altri effetti di cui all'art. 21 precitato.

(1) Nelle gestioni più semplici, con un solo autoveicolo e pochi accessori, talora non è vincolante il rilievo.

Il titolare dell'impresa od il legale rappresentante, se trattasi di società, sono tenuti a dirigerla personalmente coadiuvati, se occorre, da personale che abbia il gradimento dell'Amministrazione e che sia riconosciuto idoneo.

ARTICOLO 24

Soggezione a capitolati, leggi, regolamenti

Oltre alle condizioni del presente capitolato, l'impresa è pure soggetta, in quanto possa occorrere e sia applicabile, alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, al capitolato generale degli appalti delle opere e provviste del Comune, al regolamento di polizia mortuaria, approvato con D. P. R. 21 ottobre 1975, n. 803, al regolamento comunale per il servizio mortuario e cimiteri ed alle loro successive eventuali modifiche.

ARTICOLO 25

Cauzione

L'impresa deve prestare, a garanzia delle obbligazioni inerenti al contratto, una cauzione in L.....in contanti od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato come da legge ammessi e valutati per i pubblici appalti.

La cauzione provvisoria dev'essere depositata due giorni prima della gara alla Tesoreria municipale; è in facoltà del Tesoriere di effettuarne, occorrendo, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.

La cauzione definitiva resta vincolata, anche dopo la scadenza dell'impresa, sino al completo soddisfacimento degli obblighi di capitolato. Essa può, nel corso del contratto, essere aumentata o diminuita in seguito ad aumento o diminuzione dell'ammontare presunto spettante all'impresa per i servizi di cui al presente appalto. Se costituita in titoli, deve comunque, nel corso dell'appalto stesso, essere prontamente integrata, a richiesta del Comune, ogni qualvolta, per variazioni nella quotazione dei titoli, dovesse verificarsi una diminuzione del suo valore, superiore al 5 per cento.

ARTICOLO 26

Attività privata dell'impresa

Se, in esito all'appalto, risulta aggiudicataria persona o società esercente, con regolare licenza, impresa di pompe funebri, le due attività devono essere nettamente separate per denominazione, per locali di esercizio, per mezzi — veicoli e personale — impiegati. In particolare è riconosciuta la facoltà di trattare, fuori degli uffici municipali, trasporti funebri che non formano oggetto del presente appalto (artt. 1, 2) e di eventuali successive sue modificazioni, purché, come premesso, siano effettuati con mezzi diversi da quelli adibiti al servizio oggetto dell'impresa.

**Disposizioni specifiche per l'appalto per la gestione dal.....
al.....**

ARTICOLO 27 ***Rilievo dei materiali***

I mezzi che, a' sensi dell'alt. 22, la ditta aggiudicataria è obbligata a rilevare e che correlativamente la ditta cessante è obbligata a sua volta a cedere, sono i seguenti:

N..... carro di I classe (adulti) (1)

» » » II » »

» » » I » (infanti)

» » » II » »

oltre eventuali integrazioni, nonché:

N..... carro porta corone.

»..... motofurgone elettrico per servizi nell'interno del cimitero.

Il rilievo è da attuarsi all'inizio del nuovo appalto ed a prezzi di estimo, secondo le modalità previste all'art. 22.

Al fine di garantire all'appaltatore cessante il pagamento immediato dei materiali da cedere e al nuovo appaltatore la consegna tempestiva dei materiali oggetto del rilievo, gli aspiranti, per essere ammessi alla gara, devono versare al Comune la somma di L....., quale importo presunto del rilievo, senza pregiudizio della valutazione da farsi come segue. Tale somma è dall 'Amministrazione trattenuta e a suo tempo rimessa all'appaltatore cessante all'atto della consegna dei materiali.

La liquidazione definitiva, in forma amichevole o, in difetto, accertata a norma dell'art. 22, deve poi essere definita direttamente fra le parti, con i conseguenti conguagli di dare o di avere, entro Un mese dalla data di inizio del nuovo appalto.

Il concessionario dell'appalto cessante, quale proprietario dei materiali oggetto del rilievo, è ovviamente dispensato dal versamento della somma suddetta; deve invece versare la somma di L.....(2) a garanzia della regolare e tempestiva consegna dei materiali stessi. Tale somma è restituita all'atto della consegna dei materiali o immediatamente dopo la gara, qualora risulti ancora assegnatario della gara stessa.

ARTICOLO 28 ***Modalità di conferimento della gestione***

Il conferimento dell'impresa per il periodo.....:
è effettuato per..... (3), a schede segrete, secondo le

(1) Il numero è in relazione alla consistenza effettiva dei mezzi in attività.

(2) Somma minore dalla precedente.

(3) Per asta pubblica o per licitazione privata o per trattativa privata.

norme vigenti della legge comunale e provinciale e per la contabilità generale dello Stato.

L'impresa è aggiudicata al concorrente che ha fatto l'offerta migliore, rispettato il limite di ribasso minimo, che previamente verrà stabilito dall'Amministrazione in apposita scheda segreta, sui prezzi posti a base della gara e cioè sui seguenti corrispettivi, parte della tariffa complessiva, spettanti all'impresa appaltatrice attuale (1):

I classe adultiL.....

II » »»

I » infanti.....»

II » »»

Porta corone.....»

Trasporto di salma dal luogo del decesso ad altro luogo dal quale si svolge il funerale o a scalo ferroviario»

Se si impiega per quest'ultimo servizio la stessa vettura del funerale perché questo segue o precede immediatamente, si applica il corrispettivo proprio della vettura impiegata, quando sia inferiore all'importo fisso.

Indennità di sosta per messa presente cadavere sia alla chiesa parrocchiale, sia a quella del cimitero, qualora, in quest'ultimo caso, resti impegnato lo stesso carro per il trasporto nell'interno del cimitero.....L.....

La percentuale di variazione deve essere uniforme per tutte le voci della citata tariffa e ciascun concorrente deve precisare, per ogni singola voce, il prezzo, arrotondando eventualmente almeno per decine, risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta.

A parità di offerta, la gara è aggiudicata alla ditta attuale a' sensi dell'art. 4 del capitolato in corso, qualora si verificano le condizioni in detto articolo indicate.

L'impresa è aggiudicata anche con una sola offerta ammissibile. I documenti da presentare per essere ammessi alla gara e le condizioni della gara sono indicati nella lettera di invito.

Le offerte devono essere redatte in conformità alle condizioni stabilite nella lettera di invito; se redatte in modo imperfetto o condizionate non sono prese in considerazione.

ARTICOLO 29

Spese di atto

Le spese di contratto ed ogni altra accessoria e dipendente sono a carico dell'impresa aggiudicataria. A tal fine per l'ammissione alla gara è da farsi il deposito di L..... in contanti.

(1) Ved. nota all'art. 15.

3. — MODULI E SCHEMI.

Modulo per la dichiarazione di morte ai fini dalla polizia
mortuaria e dello stato civile (eventualmente si *possano*
aggiungere altri elementi ai fini statistici) (1).

PARTE I

Dichiarazione di morte

Alle oredel giorno..... mese di..... anno.....
il signor.....
abitante in via..... n.....
ha dichiarato che alle ore..... del giorno..... mese
anno in via..... n..... scala..... piano.....
è deceduto.....
di e di..... nato a
il residente a via
(se si tratta di nato morto) mese di sviluppo età presunta.....
professione stato civile (celibe, nubile, coniugato, vedovo,
divorziato) nome, età del coniuge.....
cittadinanza.....
figli viventi: nome età religione.....
pensione a carico di
parrocchia sezione vigili urbani

L'IMPIEGATO DELLO STATO CIVILE

.....

II DICHIARANTE

.....

GRADO DI PARENTELA COL DEFUNTO

.....

(1) Modulo unico in 5 parti.

PARTE II

Visita necroscopica

Nome e indirizzo del medico curante.....
Malattia dichiarata (Mod. B, B bis).....
Dichiarazione del medico necroscopo:
Il sottoscritto, recatosi alle ore del corrente mese nella casa
della persona indicata alla Parte I, dichiara di averne accertato il decesso, e che
questo presumibilmente non è dovuto a causa delittuosa; che inoltre causa della
morte è da ritenersi la malattia dichiarata dal medico curante (Mod. B o B bis).
Nulla osta, pertanto, per le pratiche conseguenti di P. M.
Annotazioni, discordanze:
Data

IL MEDICO NECROSCOPO

.....

PARTE III

Atto di morte

Ricevuto in data n..... parte..... serie.....
Per i bambini nati Vivi, ma morti prima della denuncia, indicare:
Numero d'ordine del registro degli atti di nascita..... parte..... serie.....

PARTE IV

Trasporto funebre

Da eseguirsi il giorno..... alle ore
a pagamento: carro adulti, classe per infanti, classe.....
gratuito per adulti o per infanti.....
Luogo dal quale il trasporto ha inizio :.....percorso.....
Luogo nel quale il trasporto ha termine.....
Parrocchia..... Eventuale proseguimento del trasporto per altro Comune.....
mezzo con cui il trasporto è eseguito.....
Sepoltura: cimitero..... campo..... fossa loculo sepoltura
di famiglia.....

PARTE V

Controllo dell'anagrafe

Le generalità contenute nella Parte I corrispondono- a quelle risultanti all'anagrafe; oppure devono essere rettificate; come segue:

.....
.....

L'IMPIEGATO ADDETTO AL SERVIZIO

.....

(per necroforo)

Ordine di servizio - Trasporto funebre

Salma di

morto il di anni mesi giorni

sita in (via, scala, piano, ospedale, istituto)

1. — Impiego di feretro

{ comune
tipo superiore
privato

2. — Prima del funerale

Trasporto alle ore del 19.....

da

a

3. — Funerale: classe alle ore del 19.....

dalla casa, ospedale in via

accompagnamento alla parrocchia

percorso

sosta per Messa

proseguimento al cimitero

al cimitero del Comune di

scalo barriera istituto universitario

carro portacorona

Addì,

IL DIRETTORE DEL CIMITERO
O L'IMPIEGATO ADDETTO

Relazione sull'esecuzione del servizio

A) Servizio necrofori

1) Trasporto diretto: ore da (ospedale, ecc.)
a domicilio

2) Funerale : ore a parrocchia
al cimitero

3) Feretro: tipo e misure vettura classe
mezzo privato (per trasferimento in altro comune)

Annotazioni relative a variazioni d'orario e percorso, inconvenienti, ecc.

.....

Il servizio è stato eseguito dai necrofori seguenti:

.....

II NECROFORO

.....

B) Servizio interratori

Salma consegnata al cimitero il ore

Il seppellimento è stato eseguito alle ore nella sepoltura sottoindicata:

campo fossa loculo sepoltura famiglia

Posto il cippo N.

Annotazioni

.....

.....

GLI INTERRATORI

.....

.....

Effettuata la registrazione all'ufficio del custode ai sensi dell'art. 50 del Reg. P. M.
il n.

IL CUSTODE

.....

IL DIRETTORE DEL CIMITERO
o L'IMPIEGATO ADDETTO

.....

Autorizzazione al seppellimento

Visto l'articolo 141 dell'Ordinamento dello stato civile e l'art. 6 R. P. M.;

Visto il certificato del medico necroscopo;

Si autorizza la sepoltura della salma di.....

figlio di

e di

nato a il

domiciliato in..... professione.....

morto in il

alle ore..... nella casa.....

in seguito a.....

Il seppellimento non potrà effettuarsi prima delle ore.....

Addì,

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

.....

**Verbale di eseguite prescrizioni
per trasporti funebri in altro Comune**

L'anno 19..... addì..... del mese di in
Visto l'atto del Sindaco n....., in data....., che autorizza il trasporto da questo Comune a quello
di..... Provincia di.....
della salma di
mort..... il..... in questo Comune, via n.....;
Visto il permesso di seppellimento dell'Ufficiale dello stato civile in data;
Il sottoscritto, incaricato del servizio, recatosi nella casa, ove trovasi il cadavere sopraindicato, ha constatato che esso venne
chiuso in doppia cassa, l'una di metallo e l'altra di legno, come prescritto dall'art. 28 e seguenti del Reg. P. M. 21 ottobre 1975, n.
803.
Alla cassa di legno sono stati applicati due sigilli, conformi a quello riportato sulla testata del presente atto.
La cassa, così sigillata, è stata consegnata, con i citati documenti e due copie del presente verbale, all'incaricato del trasporto
funebre signor.....
Presenti alle operazioni predette quali testi, sono stati i signori :
1) via..... grado di parentela
2) via grado di parentela
i quali confermano quanto sopra ed il riconoscimento del cadavere.
Una copia del presente verbale sarà restituita dal Sindaco del Comune di destinazione a prova del ricevimento.

I TESTIMONI

1).....
2).....

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

.....

L'INCARICATO DEL TRASPORTO

.....

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

.....

COMUNE DI.....

Visto per ricevimento

Eventuali osservazioni

Addì,

L'INCARICATO

II SINDACO

.....

.....

{Se il trasporto è in Comune distante non più di 25 km. non si richiede il doppio feretro}.

Autorizzazione alta cremazione

II SINDACO

Visto l'art. 141 dell'Ordinamento di stato civile R. D. 9 luglio 1939, *n.* 1238;

Visto l'art. 80 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D. P. R. 21 ottobre 1975, *n.* 803;

Vista la domanda in data

con la quale il signor

chiede che sia sottoposta a cremazione la salma di

cognome-..... nome

di annifiglio di.....e di.....*

morto il alle ore in

Esaminati i documenti prodotti e cioè:

1) Copia dell'atto di morte redatto il..... n.

2) Certificato rilasciato dal medico curante o dall'ufficiale sanitario.....

..... dal quale risulta escluso il sospetto che la morte del.....

predett..... sia dovuta a reato;

3) Estratto legale della disposizione testamentaria, rilasciata dal notaio dal quale risulta la chiara volontà del defunto di essere cremato (1).

Se il defunto era iscritto ad associazione avente il fine della cremazione dei cadaveri dei propri soci :

a) dichiarazione scritta, datata, firmata dal defunto ed autenticata dal Sindaco dalla quale risulta chiaramente la volontà di essere cremato;

b) dichiarazione del presidente della associazione attestante che il defunto, fino all'ultimo istante di vita, è rimasto regolarmente iscritto all'associazione;

AUTORIZZA.

la cremazione della salma di.....

da compiersi non prima delle ore, presso il crematorio del cimitero del Comune (o, se sprovvisto, del Comune viciniore, provvisto) con l'osservanza delle prescrizioni al riguardo contenute nel precitato regolamento di polizia mortuaria e nel Regolamento municipale.

In carta libera a' sensi dell'ari. 141 e del D. P, R. precitati.

Data.....

IL SINDACO

.....

(1) in caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

a) Esumazione di competenza del Sindaco (1)

Al *Sindaco*.....

..... sottoscritt..... chiede l'esumazione della salma o dei resti mortali di
nat.....nel.....mort.....il..... (anni.....) da fossa.....
loculo per essere trasferita al Comune di.....
o nello stesso cimitero a sepoltura
Dichiara di conoscere le disposizioni in materia contenute nel vigente regolamento, e di tenere rilevato ed indenne il Comune da
qualsiasi eccezione o pretesa che venisse elevata da terzi.

..... addì, 19.....

Firma Grado di parentela

Indirizzo-

Esumazione straordinaria : Visto nulla osta.

L' UFFICIA LE SANITARIO

.....

(1) Modulo unico in due parti.

b) Diritti (riferiti ai possibili servizi)

Esumazione o smurazione.....L.....
Feretto nuovo in sostituzione.....».....
Piastrina; verifica e sigillazione feretro.....».....
Trasporto all'interno del cimitero.....».....
Trasporto funebre di classe o autofurgone.....».....
Diritto di privativa.....».....
Servizio necrofori; assistenza Me Sia.....».....
Tumulazione ili sepoltura di famiglia..... ».....
Semestralità per deposito provvisorio.....».....
Importo conc. della fossa del loculo.....o della celletta».....
Esazioni suppletivo.....».....
Somma complessiva conio da ricevuta della Tesoreria (Bolla
n.....) del.....19.....».....

Visto : si autorizza l'esumazione e trasferimento per il giorno.....19.....
ore
Al custode del cimitero per l'esecuzione.
Data.....

IL SINDACO

.....

non ha potuto aver luogo
L esumazione di cui si tratta per
è stata effettuata
il giorno alle ore coma risulta dal registro
dei processi verbali di esumazione dell'anno verbale n.....
Testi:
Osservazioni.....
.....

L'INCARICATO

.....

Verbale di esumazione

Alle ore del millenovecento
alla presenza dei testimoni sottoscritti, si è proceduto, dal personale addetto al
cimitero, alla esumazione autorizzata con decreto n. in data
della salma di:

cognome e nome:

età:

sepoltura occupata:

nuova destinazione:

oggetti rinvenuti:

L'esumazione non ha potuto aver luogo per

Redatto il presente in doppio originale dei quali uno rimane presso l'Ufficio
del cimitero e l'altro viene trasmesso all'Ufficio dello stato civile.

Firma dei testimoni

{
.....

L'INCARICATO

.....

**a) Domanda per esecuzione piccole opere
e collocamento epigrafi (1)**

Il sottoscritto.....

autorizzato all'esecuzione di lavori nel cimitero, chiede, per incarico dei familiari,
di porre nel cimitero campo..... fossa.....

l'opera sotto descritta, a memoria di:

cognome e nome

data di nascita data di morte.....

testo dell'epigrafe

Disegno della lapide, croce, ecc. :

.....

.....

Data.....

FIRMA DEL MARMISTA

b) Autorizzazione

Si autorizza.

Sì propongono le seguenti modifiche :

Data.....

Registrato al n.....

IL DIRETTORE DEL CIMITERO

.....

e) Verbale di collaudo opere (cappelle monumenti)

L'anno addì mese

si è proceduto al collaudo delle opere eseguite sull'area n.campo.....

in concessione al signor.....

residente in.....

Le opere consistono in

.....

.....

sono state eseguite dalla ditta.....

con sede in.....

conforme al progetto approvato il.....

progettista

permesso di costruzione n.....

Durante l'esecuzione dei lavori sono state apportate le seguenti varianti :

.....

autorizzate in data..... n.

I lavori ebbero inizio il; si riconoscono ora

ultimati ed eseguiti a norma di regolamento e del permesso di costruzione.

Il collaudo riflette il controllo delle misure e dei materiali impiegati, ed esclude

ogni responsabilità dell'Amministrazione municipale circa la consistenza stabile

della costruzione stessa e circa i rapporti tra concessionario ed impresa.

Osservazioni:

.....

.....

.....

L'ASSISTENTE TECNICO

.....

II DIRETTORE DEL CIMITERO

.....

Fascicolo per ogni sepoltura di famiglia

PARTE I

Cimitero campo sepoltura n.
concessionario signor.....
atto di concessione n..... data ,.....
durata 99 anni, salvo rinnovo
vincolo di non estumulazione per tutte o per alcune salme.....
vulture per successione :

Atto notorio o dichiarazione sostitutiva	Data	Numero e data atto di accettazione	Nuovi titolari, indirizzo
			*

(Occorrono almeno i primi tre fogli).

PARTE II - Dati tecnici (foglio 4)

superficie dell'area mq.....
cappella o edicola o monumento
costruzione in soprasuolo.....
costruzione in sottosuolo
progettista
ditta costruttrice.....
parere Commissione tecnico-edilizia
permesso n.....
collaudo in data
materiali impiegati

descrizione sommaria delle opere, dei rivestimenti, dei servizi.....
 loculi in soprasuolo n.....; numerazione dei singoli loculi.....
 loculi in sottosuolo n.; numerazione dei singoli loculi.....
 cellette ossario n.....
 ossario unico.....
 modifiche successive.....

PARTE III - Canoni (*foglio 5*)

Area L..... ricevuta n.....data.....
 deposito cauzionale.....L.....ricevuta n.
 loculi in più n..... a L.....ricevuta n.
 occupazione maggior sottosuolo mq..... a L..... ricevuta n.
 penalità per L.....

PARTE IV - *Tumulazioni*

(Più fogli secondo il numero dei loculi; in essi si distribuiranno i numeri che contraddistinguono i loculi, distanziandoli in modo da poter aggiungere le variazioni per trasferimento, estumulazione, spostamenti interni):

Numero loculo	Cognome e nome della salma	Data di		
		morte	tumulazione	estumulazione

PARTE V - *Provvedimenti vari*

diffide

rinnovo : data ; canone versato L.

decadenza

Schema di tariffa per servizi funebri

I. TRASPORTI

Vettura per adulti: classe I.....L.....

“ “ “ “ II”.....

“ “ infanti “ I”.....

“ “ “ “ II“.....

L'importo è dovuto sia per trasporto con corteo sia per trasporto diretto senza corteo.

Diritto di privativa.....”.....

Carro portacorone.....”.....

Trasporto di salma non in sede di funerale (da! luogo di decesso

all'abitazione, a ferrovia o barriera)”.....

Funerale richiesto fuori dell'orario normale, oltre 30 minuti:

aumento del.....”.....

Trasporto diretto con furgone chiuso da uno ad altro cimitero

del Comune o a scalo, barriera, di salma per esumazione

straordinaria.....”.....

Trasporto per resti (1).....“.....

II. FERETRI E PIASTRINE

Tariffa in rapporto ai tipi (comune o speciale) e le misure

(per adulti, per infanti), determinata annualmente.

Cassette per cellette ossario.....L.....

Piastrina di riconoscimento.....”.....

Verifica feretri, non gratuiti, per salme destinate a campi comuni.....”.....

Verifica feretri per salme destinate a sepolture private”.....

Verifica feretri duplici di legno e metallo.....”.....

I

(1) Può essere fatto dagli interessati con mezzi ordinari.

Tali diritti sono ridotti alla metà per gli infanti fino ad un anno.

I diritti di verifica sono computati anche per i feretri forniti dal Comune, esclusi quelli gratuiti.

III. PRESTAZIONI VARIE

Per funerale con salma in doppio feretro.....	L.
Per funerale con percorsi supplementari.....	»
Trasporto di feti o di nati morti con impiego di furgone chiuso	»
Sosta per Messa, presente cadavere, alla chiesa parrocchiale o del cimitero»	».....
Supplemento per accompagnamento di salma fuori orario, o per assistenza alla saldatura del feretro fuori orario d'ufficio	»
Trasporto di salma da sepoltura a sepoltura.....	»
Trasferimento di salma da un feretro ad un altro o prestazioni analoghe in esumazione straordinaria.....	»
Servizio per autopsie, imbalsamazioni ed altre operazioni anatomiche.....	».....
Esumazione o estumulazione per collocamento in celletta	»

IV. SEPOLTUBE INDIVIDUALI PRIVATE

Fosse quindicennali.....	L.
Fosse trentennali.....	».....
Fosse cinquantennali.....	».....
Fosse novantanovenali semplici.....	»
Fosse per 99 anni multiple fino a tre salme in singole cripte sovrapposte ; canone di concessione e prima salma.....	»
per cadauna delle salme successive	»
La tariffa per le fosse, esclusa quella multipla o con cripta, è comprensiva dello scavo.	
Loculi quarantennali esterni.....	».....

Loculi quarantennali in arcate, cameroni, seminterrati.....L.

Loculi sessantennali estemi..... »

Loculi sessantennali in arcate, cameroni, seminterrati»

Loculi novantanovennali esterni»

Loculi novantanovennali in arcate, cameroni, seminterrati»

Il prezzo suddetto dei loculi si intende per loculi posti di testa e per il 5° e 6° piano.

Per gli altri piani si applicano le seguenti maggiorazioni:

piano 1° L..... 2° L..... 3° L..... 4° L.....

Per loculi posti di fianco: aumento di L..... »

Per loculi in locali sotterranei o seminterrati riduzione del 30 per cento.....»

Cellette ossario quarantennali poste di testa ».....

Collette ossario quarantennali poste di fianco.....».....

Cellette ossario sessantennali poste di testa..... ».....

Cellette ossario sessantennali poste di fianco..... »

I prezzi base predetti si intendono per il 6°, 7° e 8° piano, Per gli altri si applicano le seguenti maggiorazioni:

1 e 5 fila L..... 2 e 3 fila L..... 4 Sia L.....

La tariffa per concessione di loculi e di cellette è comprensiva di murazione e lapide.

V. SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Aree : (tariffa per mq, varia per i diversi campi a seconda della ubicazione e del decoro dei campi).

Sottosuolo: pagamento della metà del canone del relativo suolo.

L'area concessa dà titolo a costruire un loculo per ogni 2 mq. di suolo o sottosuolo; le frazioni di area inferiore ai 2 mq., ma superiore ad un metro, sono calcolate per 2 mq. ai fini dei loculi spettanti. .

Per ogni posto ricavato in più della normale capacità predetta, è dovuto l'importo di mezzo metro quadrato di area.

Canone di ricognizione per rinnovo alla scadenza dei 99
anni: è fissato nella deliberazione di rinnovo.

Deposito a garanzia delle opere per danni o penalità per ritardi nella costruzione;

per aree fino a mq.L.

per aree superiori».....

per fosse multiple.....»

VI. DEPOSITI PROVISORI

a) Loculi:

cauzione a garanzia.....L.

occupazione di loculo per ogni semestre: 1°, 2° »

occupazione di loculo per semestri successivi (frazionabili a trimestri iniziati).....».....

Per resti, riduzione alla metà.

Per loculi in sepoltura di famiglia, riduzione alla metà.

b) Camera mortuaria :

deposito di salma (per giorno).....».....

deposito di resti o ceneri (per giorno)..... ».....

VII. DIRITTI VARI

Ingresso, per inumazione o tumulazione, in. sepoltura di famiglia:

per salma di avente diritto.....».....

Per resti di avente diritto..... ».....

Vincolo di non estumulazione, da pagarsi all'ingresso delle singole salme.....».....

Iscrizione nel Registro imprese (riducibili per semestre) :

per artigiani: annue..... ».....

per imprenditori: annue..... ».....

Schema di deliberazione

OGGETTO: **Cimitero.....: aree per sepolture di famiglia.**

Mancata esecuzione delle opere. Decadenza.

(Si omette la parte di rito)

Le concessioni di aree per sepolture di famiglia sono fatte alla espressa condizione che le opere sono da eseguirsi entro 18 mesi dalla firma del contratto o dalla disponibilità dell'area, salvo proroga giustificata.

Tale condizione è riportata nei rispettivi contratti di concessione ed è correlativa a norma contenuta sia nel Regolamento di polizia mortuaria, art. 93 D. P. R. 21 ottobre 1975, n. 803, sia all'art. 76 del Regolamento del Comune.

I concessionari di cui in appresso hanno lasciato scadere i termini predetti senza avere neppure presentato il progetto delle opere e senza dare giustificazione; ad essi, alla scadenza dei rispettivi termini, venne contestata, con lettera notificata in via amministrativa, la predetta inadempienza, con l'avvertenza espressa che si sarebbe provveduto a dichiarare la decadenza della concessione, corrispondendo quanto previsto nel regolamento e dando un ulteriore termine per le eventuali osservazioni; anche tale termine è scaduto senza risposta o con risposta che non giustifica l'inadempienza. Le persone interessate sono:

1) Via n.....

Area n..... campo..... di mq..... atto..... 19.....;

somme versate L..... in pagamento dell'area, L..... per deposito cauzionale; prima diffida con lettera n..... data seconda diffida con lettera n..... data

2) Via n.....

Area n..... campo..... di mq..... atto..... 19.....;

somme versate L..... in pagamento dell'area, L..... per deposito cauzionale; prima diffida con lettera n..... data seconda diffida con lettera n.....:.... data

In conseguenza dell'inadempienza contrattuale e tenuto conto delle precitate norme del Regolamento di polizia mortuaria e del Regolamento comunale, e poiché nell'interesse del servizio le aree assegnate devono essere effettivamente impiegate nella costruzione delle opere funerarie e nei termini stabiliti o lasciate disponibili per altre richieste, è da provvedersi alla dichiarazione di decadenza.

Gli artt. 84 e 85 del vigente Regolamento comunale stabiliscono i rimborsi da corrispondere per decadenza e cioè 9/10 della somma versata per il primo biennio, 8/10 successivamente, oltre al rimborso del deposito cauzionale.

DELIBERA

1) di dichiarare i sopracitati concessionari decaduti da ogni ragione sulle aree per ognuno indicate, le quali ritornano in piena disponibilità del Comune;

2) di rimborsare ai medesimi rispettivamente 9/10 e 8/10 della somma versata e cioè rispettivamente L.....
e L.....;

Della decadenza sarà presa nota in calce ai rispettivi contratti.

La complessiva somma da rimborsare di L..... sarà prelevata dall'art..... del bilancio.....

Schema di deliberazione

**OGGETTO: Cimitero di.....Sepoltura di famiglia N.....
Decadenza per abbandono. Nuova concessione.**

(Si omette la parte di rito)

Con atto.....è stata concessa al sig.....

l'area n..... del cimitero.....di mq.....

Sull'area venne costruita una piccola edicola vuota, sovrapposta ad alcune cripte mutate, nelle quali vennero tumulate, rispettivamente nel e, due salme e cioè quella del concessionario e quella della moglie.

Da allora nessun'altra salma è stata tumulata, mentre, di poi, nessuno si è più interessato delle salme e delle opere.

Queste ora sono ridotte in grave decadimento e pericolosità: lo stato del tetto e dei muri ha causato il crollo parziale della parte superiore dei rivestimenti interni ed esterni e della porticina d'ingresso con pericolo per i passanti, tanto che da qualche tempo si è dovuto provvedere ad una recinzione di protezione.

Le molte ricerche, anche attraverso due pubblicazioni sui giornali cittadini, svolte per rintracciare gli aventi diritto per eventuale successione ai due defunti, hanno permesso di rintracciare un pronipote. Questi, con lettera del, venne diffidato a dimostrare i suoi titoli alla successione ed a provvedere alla riparazione e decorosa sistemazione della tomba o alla sua totale demolizione con adeguata sistemazione dei resti.

A tale diffida, con raccomandata del.....il predetto ha comunicato di non conoscere neppure l'esistenza di tale sepoltura; che il padre si era allontanato dal Comune da oltre _____ anni ed era deceduto e sepolto in.....che d'altra parte non intendeva né far valere alcun diritto d'uso sulla sepoltura, né assumersi alcun onere, lasciando al Comune di provvedere circa l'area e la sistemazione dei defunti.

Secondo perizia del Servizio tecnico conviene demolire la tomba e disporre, quindi, dell'area relativa. Le opere di demolizione importano una spesa di circa L.

Il sig..... ha chiesto di poter ottenere in concessione l'area stessa per costruirvi la sepoltura per la propria famiglia, obbligandosi a demolire le opere attuali e a dare sistemazione, nella stessa area, ai resti del concessionario d'origine in due apposite cellette ossario, da ricavarsi in un lato della sepoltura. In corrispettivo dell'onere di demolizione, si dà facoltà al nuovo concessionario di ricavare otto loculi in più di quelli ammessi, il cui canone corrisponde alla somma predetta.

Secondo l'atto di concessione e secondo le norme generali in materia — in particolare si richiamano gli artt. 63 e 93 del Regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803, e artt. 78, 84 e 85 del Regolamento comunale — è fatto obbligo ai concessionari e loro aventi causa di mantenere la sepoltura in solido e decoroso stato per tutto il tempo della concessione; pertanto, allo stato attuale della sepoltura e con la rinuncia da parte dell'unico presunto avente causa vivente, sig..... il Comune è da ritenerti autorizzato a provvedere alla tomba abbandonata come meglio ritiene nell'interesse delle salme e del servizio.

La proposta del nuovo richiedente risponde alle esposte esigenze, per cui è da accogliersi alle seguenti condizioni :

a) sistemazione a spese del nuovo concessionario dei resti delle due salme in due cellette all'interno o all'esterno della sepoltura stessa, con apposizione di lapidina ricordo;

b) pagamento dell'area, di mq....., secondo la tariffa vigente, pari a L..... con diritto al medesimo di costruire otto posti in più della normale capacità in compenso delle suindicate spese di demolizione e della sistemazione dei due resti.

DELIBERA

1) di dichiarare la famiglia..... decaduta, per abbandono, a' sensi delle norme precitate dell'atto di concessione, dell'area n..... del cimitero.....;

2) di concedere l'area medesima al sig..... alle condizioni suesposte ed a quelle generali in materia.

L'importo di L....., sarà imputato all'art. del bilancio in corso.

Schema di deliberazione

OGGETTO: **Cimitero di.....Sepoltura di famiglia N.....**
Campo..... Rinuncia al Comune.

(Si omette la parte di rito)

I signori A. R. e A. F., con domanda in data.....hanno chiesto di poter retrocedere al Comune l'area n..... campo del cimitero, di mq....., di cui sono titolari per successione al primo concessionario A. S. per atto.....

La rinuncia è motivata dal fatto che lo stesso concessionario, rispettivamente marito e fratello dei richiedenti, morto il, ha disposto per testamento che tutte le salme della famiglia A. siano riunite in una nuova tomba appositamente costruita al cimitero del Comune di, ove ora vivono anche i richiedenti, i quali hanno dato esecuzione a tale disposizione e che pertanto non hanno interesse a mantenere la sepoltura nel cimitero del Comune. La tomba è priva di opere e le sepolture avvenivano per inumazione. Gli artt..... del Regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri prevedono la facoltà di retrocessione delle sepolture, disponendo il rimborso dei 9/10 della somma versata e che quando tale somma è inferiore alla metà di quella contenuta nella vigente- tariffa, si provvede di volta in volta alla rivalutazione.

Tale misura può essere equamente fissata, come in precedenti casi, in metà del valore attuale dell'area.

All'atto della concessione sono state pagate L.....; il valore attuale di tariffa è di L..... al mq. e quindi complessivamente L....., la metà è di L.

I titolari hanno aderito a tale rimborso.

DELIBERA

1) di accettare la retrocessione al Comune dell'area n..... campo..... di mq....., dagli attuali concessionari signori A. R. e A. F.;

2) di rimborsare agli stessi L....., come sopra determinato.

Della retrocessione si farà constare con atto da stipularsi a spese dei richiedenti.

La somma da rimborsare di L..... sarà prelevata dall'alt..... del bilancio in corso.

Schema di deliberazione

(Si omette la parte di rito)

OGGETTO: Cimitero — Sepulture di famiglia — Trapassi diritti d'uso.

In questi ultimi tempi, particolarmente in seguito alla revisione e riordinamento curati in materia dai competenti uffici, sono state presentate molte domande, con le prescritte documentazioni, di trapasso o voltura di diritti d'uso su sepulture di famiglia in conseguenza di successione, di rinuncia, di divisione fra contitolari, ecc. I competenti uffici hanno esaminato le singole pratiche in relazione alle norme di Regolamento di polizia mortuaria — D. P. R. 21 ottobre 1975, n. 803 — e del Regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri e specialmente per quanto dispongono gli artt. 78 e 89, nonché in relazione ai singoli atti di concessione. Sono da ritenere regolari e quindi da ammettersi al trapasso, le pratiche di cui all'allegato elenco, riportante il numero progressivo dei trapassi ed i nomi degli interessati.

DELIBERA

di prendere atto del trapasso o voltura delle ragioni d'uso sulle sepulture di famiglia, di cui all'allegato elenco, riconoscendone gli effetti ed ordinandone la registrazione sui singoli fascicoli.

(Segue lo schema di atto di voltura).

N.

Premesso che la sepoltura in oggetto è tuttora intestata al sig. B. L. fu P.;

Visti:

OGGETTO

Cimitero

Sepoltura di famiglia numero

Campo

Trapasso ragioni d'uso
per successione da

B. L. fu P.

.....
.....
.....

a

B. G. fu F.

.....
.....
.....

1) l'atto notorio in data

notaio M., registrato in data
n., dal quale risulta che il predetto
morì nel Comune di
il, succedendogli l'unico
figlio F.;

2) l'attestazione giudiziale in data

..... Pretura di, dalla
quale risulta che detto figlio morì nel Comune
di il,
ab intestato, succedendogli l'unico figlio G.;

Riconosciuta la regolarità dei documenti predetti e di quanto in essi contenuto;

Visto l'art. del vigente Regolamento
municipale;

PROPONE

all'Amministrazione il conseguente trapasso e la
rispettiva annotazione nel fascicolo della sepoltura,
come in appresso,

da

B. L. fu P.,

a

B. G. fu F.

IL DIRETTORE DEI CIMITERI
O L'IMPIEGATO ADDETTO

Approvato dalla Giunta municipale in seduta

Schema di atto di concessione di area sepoltura di famiglia n.
campo.....del cimitero.....
ai signori.....

(Si omette la parte di rito)

..... convengono e stipulano quanto segue:

1) Il Comune di..... come sopra rappresentato, concede
ai signori, il diritto di sepoltura di famiglia nell'area distinta
con il n....., campo..... del cimitero

..... della superficie di metri quadrati della capacità normale di posti e
meglio come risulta dall'apposita pianta che si conserva alla Direzione cimiteri.

La concessione è a tempo determinato di durata non superiore a 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo.

2) La concessione è subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di
servizi mortuari, di cimiteri e di polizia mortuaria e in particolare del Reg. P. M. 21 ottobre 1975, n. 803, e del
regolamento comunale vigente, con speciale riferimento agli art.....,
le quali disposizioni tutte le parti dichiarano di ben conoscere.

La concessione è subordinata altresì all'osservanza delle disposizioni particolari qui di seguito riportate.

3) Sulla sepoltura dovrà, entro due anni dalla data del presente atto, essere costruita una edicola o un monumento il cui
prospetto dovrà riportare il preventivo parere favorevole della Commissione tecnico-artistica.

Per motivi da valutarsi dall'Amministrazione, potrà essere concessa una proroga di mesi sei al termine predetto.

Oltre tale termine, per ogni mese di ritardo, sarà applicata la penale dell'uno per cento del corrispettivo della concessione; se
le opere non sono state iniziate sarà concessa la proroga di mesi dodici, applicandosi però detta penale.

A garanzia di quanto sopra stabilito per la tempestiva e regolare esecuzione delle opere, i concessionari hanno versato,
a titolo di deposito cauzionale, la somma di L..... (lire), come risulta da ricevuta
n..... in data.....

Le penali da applicarsi verranno ritenute sul deposito cauzionale predetto che dovrà essere reintegrato, se non fosse
sufficiente.

L'inosservanza dei termini suesposti porta alla decadenza della concessione; a titolo di penale per l'inadempienza e per il vincolo
subito, il rimborso sarà ridotto come stabilito all'art. 84 del Regolamento comunale.

A costruzione avvenuta i concessionari dovranno presentare un tracciato definitivo da cui risulti l'esatta ubicazione e numerazione
dei locali.

I concessionari che hanno iniziato le opere e non intendano portarle a termine,

hanno la facoltà di rinunciare alla concessione con il rimborso di cui all'art. 84 precitato ed al ricupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

In difetto, anche tali opere resteranno acquisite al Comune senza diritto ad alcun rimborso.

4) Nella sepoltura non potranno tumularsi salme se non saranno state ultimate le opere previste dal progetto. Qualora per circostanze eccezionali e sempre su permesso dell'Amministrazione si derogasse a tale norma, la tumulazione deve intendersi eseguita a puro titolo di deposito provvisorio con facoltà al Comune di rimuovere le salme in caso di inadempienza che porti alla revoca della concessione dell'area.

5) Nella parte interrata della costruzione sepolcrale i concessionari potranno occupare gratuitamente uno spazio perimetrale di sottosuolo della larghezza di dieci centimetri a cominciare però dalla profondità di trenta centimetri sotto il livello del suolo.

(6) I concessionari e i loro successori avranno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere ammesse nonché di eseguire le opere che l'Amministrazione riterrà opportune e indispensabili.

In caso di inadempienza il Comune avrà diritto di provvedere e di procedere a termine di legge e delle richiamate disposizioni.

7) I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori già collocati e collaudati, che venissero per qualsiasi motivo o causa sostituiti, non potranno essere asportati, ma passeranno a disposizione del cimitero.

8) Nella sepoltura di cui trattasi potranno essere tumulate solo le salme delle persone costituenti il nucleo familiare di cui all'art....., del precitato Regolamento, ed i rispettivi resti (1).

9) La concessione è accordata mediante il corrispettivo di L.....già versate....., come da bolletta n.....in data.....; pertanto il Comune, con il presente atto, dà formale quietanza, per detta somma, ai concessionari.

10) Per ogni loculo ricavato in più di quelli consentiti dalla normale capacità della sepoltura, dovrà essere versato l'importo di un quarto del valore dell'area per ogni loculo in base alle tariffe vigenti all'atto della concessione e sempreché la costruzione sia fatta nel termine prescritto nel presente atto, mentre se la costruzione sarà fatta successivamente verrà applicata la tariffa in vigore alla data del correlativo permesso di costruzione.

11) Tutte le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico dei concessionari.

(Con opportuni adattamenti e riduzioni lo schema può servire anche per sepolture private individuali [fosse, loculi]).

(1) Eventuali varianti sono da dichiarare espressamente.

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI